

**«Secondo rapporto di monitoraggio
sui registri nazionali e territoriali
delle organizzazioni *non profit*»**

Roma, dicembre 2016

Il gruppo di lavoro è composto da:

*Enrico Spataro, Giulia Governatori, Giovanni Bartoli, Michele Cuppone,
Valentina Menegatti, Anna Mocavini, Cristiana Ranieri, Ada Russo, Nicola Catalano*

**Piano di Attività FSE 2016, PON INCLUSIONE, DG Terzo Settore e RSI, Asse 3:
Sistemi e modelli di intervento sociale, Titolo del progetto: Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore e rafforzamento dell'economia sociale, Attività 3.**



**Gruppo di Ricerca – Sistematizzazione delle basi conoscitive per il
rafforzamento dell'economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica,
coordinato da Anna Elisa Carbone.**

Crediti d'autore

Il Rapporto costituisce un prodotto del Piano FSE 2016.

Il volume è stato redatto da:

- Enrico Spataro: cura del volume, I.1, I.3, I.5.a, II.8
- Giulia Governatori: I.5.b, I.5.c, I.5.d, I.5.e, II.4, II.13, II.14, II.15, II.19
- Giovanni Bartoli: I.2, II.6, II.7, II.9, II.11, II.20
- Michele Cuppone: I.5.f, reperimento dati
- Valentina Menegatti: I.4 (coautrice), II.18, II.22, II.23, II.24
- Anna Mocavini: I.6, II.12, II.16, II.17
- Cristiana Ranieri: I.4 (coautrice), II.1, II.2, II.3, II.5, II.10
- Ada Russo: I.4 (coautrice), II.21

Ha partecipato al GdL Nicola Catalano per la valutazione dei risultati di monitoraggio.

Sommario

Rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit	
Crediti d'autore.....	2
Parte I	5
1. Il monitoraggio.....	5
2. Aggiornamento della normativa nazionale e regionale, Il semestre 2016.....	7
3. I registri nazionali del non profit.....	9
4. Aspetti generali dei sistemi di registrazione pubblici	13
5. Risultati della comparazione delle variabili	16
a. Enti gestori	16
b. Finalità	16
c. Tipologia giuridica, Struttura, Definizioni campi dei registri.....	20
d. Aggiornamenti, sito web e organizzazioni iscritte.....	23
e. Iter iscrizione e durata	24
f. Procedure di verifica e controllo, sospensione e cancellazione	28
6. Criteri generali della fiscalità nel terzo settore.....	31
Parte II.....	37
1 Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS)	38
2 Anagrafe nazionale sostegno a distanza (SAD)	41
3 Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati.....	43
4 Elenco delle Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'art.26, commi 2 e 3 della Legge 125/2014 e dell'art. del DM 113/2015	46
5 Enti di culto	49
6 Elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura	52
7 Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile.....	55
8 Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche	58
9 Elenco federazioni e organizzazioni Comunità di Accoglienza (CNCA)	61

10 Elenco ODV (CSV net)	63
11 Elenco delle Associazioni, Fondazioni e Confidi.....	65
12 Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.....	67
13 Anagrafe ONLUS non di diritto.....	71
14 Elenco degli enti destinatari del contributo del 5 per mille.....	74
15 Elenco enti associativi compilatori del modello EAS.....	76
16 Registro delle Imprese delle camere di commercio (Sezione Speciale Imprese Sociali).....	78
17 Registro delle Persone Giuridiche.....	82
18 Registro italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale	86
19 Albo fondi pensione.....	89
20 Elenco Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)	90
21 Elenco delle Comunità terapeutiche	93
22 Tabella degli istituti culturali.....	96
23 Anagrafe Scuole non statali (1) ed Elenco università non statali riconosciute (2) 98	
24 Fondazioni universitarie	101

Parte I

1. Il monitoraggio

5

Il “Secondo Rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit” è un prodotto del Piano INAPP (ISFOL) per il PON Inclusione Sociale FSE 2016.¹ Il Piano è stato approvato dall’Organismo Intermedio - DG Terzo settore e Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e realizzato dal GdR INAPP (ISFOL) “Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell’economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica”.

Un “Primo Rapporto”, già consegnato alla DG committente nel giugno 2016, quindi aggiornato temporalmente al primo semestre dell’anno, ha descritto come le Regioni abbiano legiferato in tema di registri regionali delle organizzazioni non profit e ne ha raccontati i provvedimenti già adottati in vista del Registro unico². Ha presentato, sotto forma di schede, l’assetto di tutte le Regioni e delle Province autonome e, in allegato, il testo completo della Legge n. 106 del 6 giugno 2016 di riforma del Terzo settore.

Questo Secondo Rapporto è stato concepito come complementare al Primo: vanno considerati come due parti di uno stesso volume³ che, nell’insieme, fotografa la

¹ Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale”, obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”

² L’articolo 5 della Legge delega n. 106/2016 prevede requisiti uniformi per i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale: si ipotizza che impatterà su circa 250 registri territoriali (regionali, provinciali e prefettizi) e almeno una trentina di registri/albi/elenchi di valenza nazionale sia di fonte pubblica sia privata. Le tipologie giuridiche da considerare nel Registro unico nazionale saranno indicate nei decreti attuativi della riforma. Allo stato

³ Il Rapporto è coerente con le indicazioni contenute nella Legge delega n. 106/2016: all’art. 7 si prevede che il Ministero del Lavoro eserciti funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore; all’art. 12 si prevede che i risultati di tali attività siano trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno.

situazione dei Registri territoriali e centrali del Terzo settore nel momento immediatamente precedente la riforma.

In questo Secondo Rapporto il focus è sui Registri tenuti a livello centrale da istituzioni e da privati, con un'articolazione interna che prevede un aggiornamento sulla normativa, nazionale e regionale di attuazione dei principi della riforma e la descrizione ragionata dei registri centrali/nazionali del Terzo settore, finora reperiti, tramite l'uso di schede che descrivono gli elementi costitutivi dei registri.

Si ricorda in proposito che l'ISFOL aveva presentato⁴ già nella programmazione triennale 2011- 2013 del Piano Statistico Nazionale uno Studio Progettuale (codice LPR-00126) denominato "Sistema Informativo delle organizzazioni non profit" finalizzato a progettare e sviluppare un prototipo di sistema informativo statistico sulle organizzazioni operanti nel non profit nel nostro Paese.

Il prototipo, originariamente deputato all'acquisizione e al trattamento di dati amministrativi dispersi in una molteplicità di soggetti istituzionali, si è poi evoluto in un vero e proprio Sistema Informativo in grado di produrre informazioni, qualitative e quantitative, sull'economia sociale e sul Terzo settore.

Nella parte II del presente Rapporto si riportano le schede descrittive dei registri/elenchi centrali/nazionali. Essi comprendono la quasi totalità dei soggetti non profit più una parte rilevante di soggetti di pubblico/privato sociale come università, istituti di ricerca sanitaria, enti di culto.

⁴ Per conto dello stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG del Terzo settore e della RSI

2. Aggiornamento della normativa nazionale e regionale, II semestre 2016

Nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 30 novembre 2016 non sono stati emanati decreti attuativi a livello nazionale. Sono stati però costituiti dei tavoli tecnici che dovranno definire:

- Il livello di condivisione delle scelte con le diverse amministrazioni interessate e con gli attori che governano il settore, assegnando un preciso ruolo a ciascuno di essi;
- Standard comuni di registrazione delle informazioni e dei dati delle varie sezioni del nuovo Registro, valorizzando i contenuti informativi delle fonti amministrative e rendendoli disponibili attraverso l'impiego di tecnologie telematiche.

Due Regioni sono invece intervenute in proposito: il Veneto e il Piemonte.

La Regione Veneto⁵ ha proceduto all'aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato riguardo alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti. Il decreto dispone che:

- L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

⁵ Decreto 28 luglio 2016, n. 18 "Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" - art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 (Servizi sociali) Bur n. 80 del 19/08/2016.

- Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993); e prevede:
- La cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
- Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
- I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
- Le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009).

La Regione Piemonte⁶ ha costituito il nuovo Consiglio Regionale del Volontariato, cui sono attribuite, tra le altre, le funzioni di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le Organizzazioni di volontariato e con i Centri di Servizio, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo di attività di volontariato.

⁶ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 44 L. R. n. 38/1994 art. 11. Consiglio Regionale del Volontariato - BU22 01/06/2016.

3. I registri nazionali del non profit

Per l'osservazione dei registri/elenchi è stata elaborata una scheda interpretativa che ha consentito di confrontare gli elementi strutturali e procedurali che ne caratterizzano i processi di iscrizione e di gestione.⁷

9

L'obiettivo è stato quello di identificare le principali caratteristiche fisiche, tecniche e procedurali di ciascun registro, per individuare gli elementi strutturali necessari all'istituzione di un Registro unico nazionale delle organizzazioni non profit. Le dimensioni caratterizzanti hanno riguardato sia le procedure sia i contenuti che qualificano i registri e, per ciascuna di esse, sono state individuate le aree da approfondire nell'analisi, così come riportate in tabella:

Procedure	Contenuti
Le procedure messe in atto per l'iscrizione al registro	La documentazione di tipo normativo adottata per l'istituzione del registro
I requisiti per accedere all'iscrizione	Gli uffici di competenza che istituiscono e gestiscono il registro
Le procedure di aggiornamento e revisione periodica del registro	Il corredo delle informazioni presenti nel registro

Dalle dimensioni e dalle aree tematiche è stata definita una griglia di lettura che comprende le variabili:

- L'Ente titolare del registro e i relativi uffici di competenza;
- Le finalità principali che hanno portato all'istituzione del registro/elenco;

⁷ Il Registro, da definizione teorica, dovrebbe presentarsi come un insieme omogeneo, strutturato, aggiornato e autorizzato di enti del Terzo settore e di proprietà (dati e metadati) a essi riferiti.

Una volta creato dovrebbe contenere tutte le tipologie di enti mantenendo nello stesso tempo una costante interazione con la pluralità di registri territoriali. Non è chiaro se la costituzione del Registro unico porterà alla riduzione, di diritto o di fatto, dell'attuale sovrabbondante numero di tipologie giuridiche

- La tipologia (es.: atti normativi o rapporti privatistici) e la data dell'atto normativo che ha istituito il registro/elenco;
- La tipologia giuridica delle organizzazioni iscritte nel registro/elenco, ossia se si tratta di fondazioni, OdV, cooperative sociali ecc. ;
- La struttura organizzativa e l'articolazione del registro in sezioni specifiche;
- Le informazioni presenti nel corredo informativo del registro;
- La data dell'ultimo aggiornamento e la periodicità con cui avviene;
- Il numero delle organizzazioni iscritte, qualora presente;
- La presenza di un sito web dedicato e la documentazione disponibile (modulistica, normativa, linee guida ecc.);
- La descrizione dell'iter procedurale per l'iscrizione al registro/elenco;
- La durata dell'iscrizione al registro/elenco e i modi di rinnovo, comprese le eventuali variazioni;
- Le procedure di verifica e controllo per la gestione e il mantenimento del registro/elenco;
- I criteri relativi alla sospensione o alla cancellazione delle organizzazioni iscritte dal registro/elenco;
- Le eventuali agevolazioni fiscali concesse alle organizzazioni non profit attraverso l'iscrizione al registro/elenco.

Una prima analisi ha portato anche all'individuazione di 4 ambiti di operatività che caratterizzano gli organismi iscritti nei vari registri⁸ a seconda che prevalga l'attenzione a interventi di inclusione sociale; la componente economico,

⁸ Si precisa che tali categorie sono state utilizzate per comodità di analisi e che non vanno considerate come elementi di un sistema di classificazione formale. Tutti gli organismi iscritti nei registri del Terzo settore si caratterizzano per una forte connotazione nel campo degli interventi sociali pur non potendosi negare l'attenzione agli aspetti gestionali e alla dimensione economico-finanziaria delle attività svolte.

finanziaria e fiscale; gli aspetti legati all'istruzione e alla cultura; oppure infine gli aspetti della cura e della sanità.

Fanno parte del primo ambito tutti i registri/elenchi che operano prevalentemente nel campo dell'accoglienza, ascolto e volontariato in generale:

11

- Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale
- Anagrafe nazionale del sostegno a distanza
- Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati
- Elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'art.26, commi 2 e 3 della Legge 125/ 2014 e dell'art. Del D.M. 113/2015 (ONG)
- Elenco enti di culto (cattolico e diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica)
- Elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura
- Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (CONI)
- Elenco federazioni e organizzazioni comunità di accoglienza (CNCA)
- Elenco delle organizzazioni di volontariato (CSVnet)

I registri/elenchi in cui prevale, tra le finalità caratteristiche, la parte economica, finanziaria e fiscale sono:

- Elenco delle associazioni, fondazioni e confidi
- Albo delle società cooperative (a mutualità prevalente)
- Anagrafe onlus non di diritto
- Elenco degli enti destinatari del contributo del 5 per mille
- Elenco enti associativi compilatori del modello EAS

- Registro Imprese- sezione imprese sociali
- Registro delle persone giuridiche
- Registro italiano organizzazioni del commercio equo e solidale
- Albo dei fondi pensioni

Appartengono all'ambito di cura e assistenza sanitaria:

- Elenco Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
- Elenco delle comunità terapeutiche

I registri appartenenti all'ultimo ambito sono quelli collegati ai temi dell'istruzione e della cultura e riguardano soggetti giuridici molto particolari, non sempre riconducibili al mondo del Terzo settore secondo la definizione della legge di riforma:

- Elenco istituti culturali
- Anagrafe scuole e università non statali riconosciute
- Elenco delle Fondazioni universitarie

Sono stati analizzati ma ritenuti non corrispondenti alle finalità del presente Rapporto, gli elenchi con:

- I Centri di ascolto Caritas
- Le società di mutuo soccorso Fimiv
- Le fondazioni d'impresa Sodalitas
- Le cooperative sociali aderenti alla Lega delle cooperative e alla Confcooperative

4. Aspetti generali dei sistemi di registrazione pubblici

Con la denominazione di registri, elenchi, albi e simili le norme amministrative indicano strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere fatti e a conservarli in modo duraturo, di facile accesso ed esibizione. Questi strumenti hanno ambito universale, possono ricevere ed esibire atti di ogni sorta: normativi, di certezza giuridica e non solo provvedimenti normativi o negozi di diritto privato.⁹

Alla diversità di denominazione di solito corrisponde, nella realtà materiale, una strumentazione più o meno complessa: per esempio un registro può essere composto sia da un semplice schedario dal quale estrarre un elenco, sia da più registri in senso materiale.

I registri pubblici sono tali perché accessibili a chiunque in modo permanente e sono strutturati tecnicamente in modo tale da potere ricevere ed esibire ogni atto in esso contenuto.

Gli elenchi/registri/albi costituiti da soggetti aventi natura privatistica sono costituiti tramite accordi che producono effetti esclusivamente tra le parti contraenti.

Appare opportuno aggiungere, che la denominazione utilizzata (elenco e/o registro e/o albo) non è indicativa delle funzioni accertativa, dichiarativa, autorizzatoria, costitutiva, che ne sono alla base; è necessario indagare caso per caso lo scopo e le funzioni effettivamente svolte dall'amministrazione detentriche.

Dalle norme si ricava che le operazioni effettuate sui registri esaminati sono, prevalentemente, di iscrizione e trascrizione. In particolare, le iscrizioni sono atti formati direttamente dall'ufficio di registro, il quale forma un atto che scrive direttamente sul registro, dopo avere compiuto alcuni atti istruttori di verifica della completezza dell'oggetto della domanda e di riscontro.

Le trascrizioni consistono nel riportare nel registro, per esteso o per estratto, atti che possono essere negozi di diritto privato, provvedimenti amministrativi, certazioni (quali atti di nascita). L'ufficio di registro pone in essere un'attività di

⁹ M.S. Giannini *Diritto amministrativo*, ed. Giuffrè.

accertamento circa l'esistenza delle qualità giuridiche formali dell'atto di cui è chiesta la trascrizione.

In taluni casi l'iscrizione consegue a un accertamento della sussistenza in capo al richiedente di determinate qualità e attributi, quali lo svolgimento di una determinata funzione in uno specifico settore, la presenza di requisiti organizzativi e patrimoniali. A seguito di tale constatazione le amministrazioni rendono noto, mediante la pubblicazione nei registri, che esclusivamente gli enti iscritti sono effettivamente in possesso delle qualità necessarie per svolgere l'attività specifica. Dall'iscrizione scaturiscono effetti giuridici autorizzativi circa lo svolgimento di specifiche attività e talvolta conseguono anche vantaggi economici e/o oneri di varia natura.

Esempio paradigmatico di tale tipologia di registri è quello del Dipartimento della Protezione civile (P.C.M. D.P.R. n. 194/2001, art. 1) nel quale l'iscrizione costituisce un presupposto necessario affinché le organizzazioni possano svolgere attività di previsione, prevenzione e intervento in vista o in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative nello stesso ambito, dopo essere state convocate dal Dipartimento e dalle autorità locali di Protezione civile per lo svolgimento delle stesse. Sono, inoltre, previsti benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001). Analoghe funzioni ha l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile e altri soggetti senza finalità di lucro - Organizzazioni non governative (ONG) - di cui all'art. 26, commi 2 e 3 della Legge 125/2014 e dell'art.17 del D.M. 113/2015, presso l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo. Quest'ultima autorizza gli iscritti ad agire nei Paesi in via di sviluppo attribuendo loro la legittimazione ad agire, previa verifica delle competenze e dell'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni. La verifica delle capacità degli iscritti è rinnovata con cadenza, almeno, biennale.

Una tipica funzione autorizzatoria costitutiva e di controllo è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - nei confronti degli enti che perseguono finalità mutualistiche (art. 1 D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220). Il Ministero detiene l'Albo delle Società Cooperative la cui

iscrizione ha carattere costitutivo ed è, quindi, elemento essenziale ai fini della qualificazione del fine mutualistico; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore. Si tratta di un procedimento autorizzatorio costitutivo della legittimazione ad agire quale soggetto in possesso di fini mutualistici. Il Ministero (decreto ministeriale del 23 giugno 2004) svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo sulla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

La vigilanza si rende concreta soprattutto tramite un'attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni e non più dal Ministero.

Nell'ordinamento sportivo per acquisire lo status di associazione/società sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI e per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente è obbligatoria l'iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive e Dilettantesche detenuto dal CONI, ente pubblico vigilato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Registro, dunque, anche nel presente caso è costitutivo della legittimazione ad agire quale soggetto in possesso del carattere sportivo - dilettantistico e degli affetti agevolativi connessi.

Diversamente dai casi analizzati, l'iscrizione delle Associazioni di Promozione Sociale presso il relativo Registro Nazionale detenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non ha un effetto autorizzativo della legittimazione ad agire dei soggetti iscritti, ben potendo questi ultimi operare nel nostro ordinamento. L'iscrizione nel Registro Nazionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge n. 383 del 2000 e dalle leggi regionali e provinciali.

5. Risultati della comparazione delle variabili

a. Enti gestori

16

Gli organismi che gestiscono i registri nazionali hanno sia natura istituzionale sia “privata”: Presidenza del Consiglio, Ministeri, Camere di commercio, Agenzie, Coordinamenti nazionali, etc. Largamente prevalenti sono i Ministeri e, tra essi, quello più impegnato è quello del Lavoro, futuro gestore del Registro unico. Se addizionati ad altri enti pubblici centrali (tipo l’Agenzia delle entrate) la gestione “pubblica” dei registri è maggioritaria.

Si noti però che nel Terzo settore, che si posiziona in un’area che non è pubblica ma nemmeno completamente privata, esistono più modi di intendere il carattere pubblico comprese anche forme sostenute da soggetti sociali come sindacati, associazioni e altro.

Già nel redigere questo Secondo Rapporto di monitoraggio si è avuta conferma di quanto le dinamiche del Terzo settore tendano a modificarsi rapidamente. Alcuni organismi scompaiono, altri emergono con esigenze che, non trovando soddisfazione nell’esistente, “forzano” gli istituti giuridici esistenti¹⁰.

b. Finalità

Sia che il Registro raccolga i dati direttamente sia che metta insieme informazioni raccolti da altri soggetti, comunque la riforma prevede requisiti uniformi per cui sia a livello locale sia a quello centrale un’organizzazione deve:

- Realizzare attività di interesse generale con le più ampie condizioni di accesso per i soggetti beneficiari, e prevedere nello statuto il divieto di distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, anche in forma indiretta;

¹⁰ Si vedano ad esempio le fondazioni di partecipazione

- Svolgere le attività sulla base dei settori di attività già previsti, iscrivendosi quindi alle diverse sezioni che comporranno il Registro unico nazionale;
- Essere dotata di regole di organizzazione, amministrazione e controllo ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità e partecipazione, secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, correttezza ed economicità di gestione;
- Utilizzare strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà per il Legislatore di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della struttura.

Le finalità dichiarate hanno portato alla loro tassonomizzazione in tipologie prevalenti:

- i. Finalità costitutive
- ii. Finalità economico – finanziarie
- iii. Finalità di coordinamento, controllo e vigilanza
- iv. Finalità informativa, divulgativa e di pubblicità.

Alla prima tipologia si possono ascrivere quei registri in cui le organizzazioni acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione al registro stesso.

È il caso del registro delle Persone giuridiche (associazioni e fondazioni) che è curato dalle Regioni quando le organizzazioni iscritte operano a livello territoriale. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale, ad esempio perché perseguono finalità statuarie su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie di competenza statali, la competenza spetta alle Prefetture. Il riconoscimento della personalità giuridica è fondamentale poiché determina la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'organizzazione riconosciuta opera, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo autonomo rispetto ai suoi membri ed è soggetta a diritti e obblighi propri diversi da quelli delle singole persone che vi partecipano, così come separato e

autonomo è il patrimonio dell'organizzazione rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto.

Sono compresi in questa tipologia di registri anche quei casi in cui l'iscrizione riconosce alle organizzazioni l'idoneità a operare in un determinato settore di intervento: si tratta, ad esempio, del registro del CONI che riconosce le finalità sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Un caso simile riguarda l'Elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro dove l'iscrizione consente al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di riconoscere agli enti iscritti l'idoneità a operare nei Paesi in via di sviluppo, e la possibilità di ricevere contributi pubblici per l'affidamento di iniziative.

Fa parte di questa tipologia anche l'Elenco delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, con il quale il Dipartimento della protezione civile riconosce alle organizzazioni iscritte la capacità di essere coinvolte nelle attività di previsione, prevenzione e interventi in caso di eventi calamitosi.

Esempio particolare è costituito infine dall'Anagrafe nazionale per il sostegno a distanza che comprende le associazioni che promuovono attività di sostegno a distanza per minori e giovani. Con l'iscrizione l'associazione s'impegna a rispettare i contenuti delle Linee Guida sul sostegno a distanza.

Appartengono alla seconda tipologia quei registri/elenchi che hanno come finalità prevalente quella di consentire agli enti iscritti di beneficiare di agevolazioni fiscali e/o di ricevere finanziamenti pubblici.

Ad esempio le associazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'"Anagrafe ONLUS non di diritto" usufruiscono di agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato delle imposte sui redditi, l'Iva e altre imposte indirette quali l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative.

Un altro caso riguarda l'Elenco delle associazioni, fondazioni e confidi che raccoglie i beneficiari dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia per garantire i finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura.

Anche l'iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale (nazionale e territoriali) è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" quali la partecipazione ai bandi pubblici dedicati, il cofinanziamento di iniziative e progetti. Infine, l'iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati rappresenta un requisito per accedere a finanziamenti pubblici oltre a essere uno strumento per attestare il grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti iscritti.

A questa tipologia, anche se con caratteristiche particolari, è possibile imputare anche l'Elenco degli enti destinatari del 5 per mille che permette al donatore di conoscere l'ente cui destinare il finanziamento, scelto tra enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell'università, enti della ricerca sanitaria, comuni che svolgono attività sociali e associazioni sportive riconosciute dal Coni.

Per quanto riguarda i registri/elenchi che hanno come finalità prevalente il coordinamento, controllo e vigilanza degli enti iscritti, si evidenziano l'Albo delle società cooperative attraverso cui il Ministero dello Sviluppo Economico esercita la vigilanza ordinaria e straordinaria sugli enti cooperativi; e il Registro delle organizzazioni di commercio equo e solidale. L'iscrizione a tale albo qualifica le organizzazioni iscritte ponendosi come un marchio di qualità che caratterizza quei soggetti rispettosi dei principi fissati dalla Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale.

L'ultima tipologia di registri/elenchi comprende quelli che hanno finalità prevalentemente di informazione e divulgazione a terzi. Rientrano in questa categoria: l'Elenco delle comunità terapeutiche in cui sono iscritte le organizzazioni che erogano attività sanitaria e socio-sanitaria a persone tossicodipendenti e alcool dipendenti; l'Elenco degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che si occupano di attività di ricerca nel campo biomedico e dell'organizzazione dei servizi sanitari; l'Elenco delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura che prestano assistenza a soggetti danneggiati da attività estorsive; l'Elenco delle federazioni e organizzazioni delle comunità di

accoglienza (CNCA) che operano nei settori del disagio e della emarginazione sociale.

In sintesi, tutte le tipologie rispondono a un criterio generale di pubblicità intesa come la necessità di soddisfare l'esigenza di certezza nei rapporti giuridici.

La pubblicità, per le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, esonera dall'onere della prova avendo funzione probatoria fino a querela di falso. Ha lo scopo di rendere di pubblico dominio le caratteristiche delle organizzazioni iscritte e si distingue in costitutiva, se l'iscrizione nel Registro è requisito necessario perché l'esistenza dell'associazione produca effetti giuridici; notizia, quando l'iscrizione nel Registro ha finalità di certificazione anagrafica e di informazione del pubblico; dichiarativa, quando l'iscrizione nel Registro rende opponibile a terzi l'atto del quale è stata data pubblicità. Si parla infine di pubblicità di fatto nel caso in cui la legge consente di provare che terzi abbiano avuto conoscenza di un dato atto non reso noto nelle forme di legge: ha comunque funzione di prova.

c. Tipologia giuridica, Struttura, Definizioni campi dei registri.

Le tipologie giuridiche delle organizzazioni iscritte nei registri/elenchi esaminati sono molte e diverse tra loro. Ciò che le accomuna sono i requisiti che devono possedere per essere iscritte in tali registri/elenchi.

Ci sono registri/elenchi che indicano solo la lista dei soggetti ammissibili all'iscrizione, come nel caso dell'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza scopo di lucro (Ong specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, Onlus finalizzate alla cooperazione allo sviluppo ecc.) o l'elenco degli enti destinatari del 5 per mille.

Altri specificano i requisiti minimi che le organizzazioni devono avere per iscriversi, come nel caso del registro delle associazioni che operano in favore degli immigrati oppure dell'anagrafe Onlus non di diritto.

Da sottolineare che alcuni elenchi, come quello delle Comunità terapeutiche e quello degli IRCCS, prevedono, oltre ai requisiti di natura giuridica, anche quelli collegati all'aspetto più prettamente organizzativo tipo la disponibilità di locali e di attrezzature adeguate e/o la presenza di figure professionali specifiche.

Appare efficiente ed economico in tema di tipologie giuridiche evitare un processo di definizione di nuove forme. Pertanto si propone di utilizzare la classificazione presente nell'Archivio ASIA¹¹, che ha anche il vantaggio di poter essere direttamente utilizzabile dall'Istat per rappresentazioni di tipo statistico.

I registri presentano architetture organizzative molto differenti tra loro.

Alcuni sono strutturati in un'unica sezione/ripartizione, come nel caso dell'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza scopo di lucro, oppure del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e dell'anagrafe nazionale del sostegno a distanza.

Altri sono organizzati in sezioni tematiche. L'elenco degli enti destinatari del contributo del 5 per mille, ad esempio, è suddiviso in 4 categorie: enti del volontariato, della ricerca sanitaria, della ricerca scientifica e dell'università, delle associazioni sportive dilettantistiche.

Anche il registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati è articolato in enti che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri ed enti che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale.

Altri ancora presentano strutture basate sulle tipologie giuridiche delle organizzazioni iscritte. Alcuni esempi: L'elenco delle associazioni e fondazioni

¹¹ Società Cooperativa sociale (Classificazione Istat - gruppo 4.1 società cooperativa); Associazione riconosciuta (Classificazione Istat - gruppo 1.7 ente privato con personalità giuridica); Fondazione (Classificazione Istat - gruppo 1.7 ente privato con personalità giuridica); Fondazione bancaria (Classificazione Istat - gruppo 1.7 ente privato con personalità giuridica); Ente ecclesiastico (Classificazione Istat - gruppo 1.7 ente privato con personalità giuridica); Società di mutuo soccorso (Classificazione Istat - da gruppo 1.7 ente privato con personalità giuridica); Altra forma con personalità giuridica (Classificazione Istat - da gruppo 1.7 ente privato con personalità giuridica); Associazione non riconosciuta (Classificazione Istat - da gruppo 1.8 ente privato senza personalità giuridica); Comitato (Classificazione Istat - da gruppo 1.8 ente privato senza personalità giuridica); Altra forma senza personalità giuridica (Classificazione Istat - da gruppo 1.8 ente privato senza personalità giuridica)

antiracket e antiusura è articolato in due sotto-elenchi: quello delle associazioni e quello delle fondazioni; L'Elenco degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si articola secondo la natura giuridica pubblica o privata delle organizzazioni; L'elenco delle organizzazioni di volontariato della protezione civile è costituito da una parte centrale e da parti territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome, dunque suddivise con la logica della ripartizione territoriale.

La realizzazione del Registro unico necessita dell'individuazione preliminare dei bisogni informativi dei potenziali utilizzatori stabilendo quali informazioni rendere disponibili, in quale forma e come permetterne l'accesso.

E' importante rendere coerenti tra loro le informazioni contenute nel Registro nazionale con quelle dei registri territoriali. Un Registro unico costruito nella prospettiva di migliorare la qualità dei dati disponibili, e di creare circuiti virtuosi e a basso costo per una migliore governance dei processi, dovrebbe garantire:

- La facile utilizzabilità da parte dei singoli uffici del Ministero gestore;
- La compatibilità e la confrontabilità con gli altri giacimenti informativi;
- La possibilità di essere aggiornato e ampliato in funzione di esigenze future.

Tutto dovrebbe avvenire attraverso processi di standardizzazione e di codifica che impieghino classificazioni già utilizzate per rappresentazioni di tipo statistico, in modo da rendere il Registro integrabile con le informazioni tratte da tutte le raccolte di dati attualmente esistenti.

Il corredo informativo del Registro unico dovrebbe perciò includere una lista di variabili:

- "obbligatorie", lo zoccolo duro delle informazioni presenti per tutte le organizzazioni (l'anagrafica, l'attività svolta, alcuni elementi contabili e di processo); e
- "facoltative", che ogni organizzazione potrebbe decidere di dichiarare o no.

L'analisi ha evidenziato la presenza di un corredo informativo minimo comune alla maggior parte dei casi, riferito alle informazioni anagrafiche di base: denominazione, indirizzo (via, cap., città, comune, provincia, regione), telefono, fax e sito web.

Dalle semplici liste che raccolgono solo dati anagrafici si arriva a registri/elenchi ben più complessi. Uno dei più articolati è l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, suddiviso tra un elenco centrale e gli elenchi territoriali. Quello centrale, oltre alle informazioni anagrafiche di base, presenta per ciascuna organizzazione iscritta campi specifici quali: la data di iscrizione all'elenco, il nome del legale rappresentante e del referente nazionale, l'indirizzo di posta elettronica certificata. Gli elenchi territoriali sono invece organizzati secondo criteri che sono decisi dalla Regione di riferimento.

Variabili rilevanti riscontrate nei registri analizzati sono inoltre: numero e data di iscrizione dell'organizzazione, data di costituzione dell'organizzazione, il settore/disciplina di attività, l'indirizzo email, dati economici, ecc.

In verità l'elemento assolutamente necessario, che identifica univocamente il soggetto giuridico, è il codice fiscale (o la partita Iva).

Solo così è possibile evitare le iscrizioni plurime che determinano tanti problemi per le analisi statistiche e la cui mancanza costituisce una delle maggiori criticità da affrontare nella definizione della struttura del Registro unico. Paradossalmente il codice fiscale non è previsto nella maggior parte dei registri/elenchi analizzati. L'informazione infatti è presente solo in 7 registri/elenchi che hanno soprattutto finalità costitutive ed economico – finanziarie¹².

d. Aggiornamenti, sito web e organizzazioni iscritte

¹² Registro nazionale delle APS; Registro nazionale CONI; Elenco degli enti destinatari del contributo del 5 per mille; Anagrafe Onlus non di diritto; Registro Imprese delle Camere di Commercio; Albo delle società cooperative; Elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro

Avere informazioni aggiornate in tempo reale, consultabili utilizzando strumenti informatici, è fondamentale per la tenuta e la gestione efficace di un qualsiasi tipo di registro. Informazioni aggiornate continuamente permettono di avere una conoscenza del Terzo settore relativamente prossima alla realtà e costituiscono lo strumento per elaborare rappresentazioni efficienti sullo stato del settore.

Nella maggior parte dei casi esaminati l'aggiornamento dei registri/elenchi è stato realizzato recentemente. Per alcuni di essi avviene di continuo come nel caso del Registro delle imprese e in quello dell'Albo delle società cooperative, dove i dati sono aggiornati con cadenza giornaliera poiché recepiscono anche le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni che provengono, attraverso sistemi telematici appropriati, da intermediari e imprese.

La totalità dei registri/elenchi è consultabile on line e sono generalmente collocati sul sito web dell'istituzione che ne è titolare e/o li gestisce. Nella pagina web dedicata sono presenti anche la normativa di riferimento, la modulistica per l'iscrizione, le istruzioni per la compilazione dei modelli, informativa varia a supporto del registro. Nel caso del Registro delle imprese e in quello dell'Albo delle società cooperative l'iscrizione può avvenire on line attraverso programmi specifici e assistenza specialistica con firma digitale.

Per quanto riguarda infine la dimensione quantitativa delle organizzazioni iscritte nei registri/elenchi, risulta spesso difficile conoscerne il numero esatto sia per le diverse scadenze previste per l'aggiornamento sia perché spesso nella lista delle variabili manca un numero progressivo che permetta di sapere, con una certa facilità e rapidità, quante sono le organizzazioni presenti e attive, ed eventualmente quante sono state cancellate.

e. Iter iscrizione e durata

Ciò che emerge dalla disamina effettuata sui registri/elenchi è un diverso grado di complessità dei sistemi di registrazione inerenti la tenuta, la gestione, il controllo e

la verifica delle informazioni e dei dati ivi contenuti. L'iter più comune di iscrizione pare articolarsi in 3 fasi principali:

1. Invio richiesta di iscrizione per via telematica, a mezzo raccomandata o posta certificata;
2. Verifica della completezza della documentazione da parte dell'istituzione che riceve la domanda e richiesta di eventuali integrazioni;
3. Rilascio idoneità all'iscrizione al registro; i giorni per esaminare la proposta e comunicare al richiedente l'avvenuta iscrizione si aggirano tra i 30 e i 90 giorni.

L'iscrizione delle organizzazioni al registro/elenco avviene generalmente dietro presentazione di una domanda all'istituzione che lo gestisce. Tra i registri esaminati sono presenti quelli che prevedono l'inoltro della domanda di iscrizione direttamente on line sul sito dell'istituzione, attraverso programmi specifici telematici¹³ o attraverso supporti informatici con firma digitale.

È il caso dell'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente in cui le organizzazioni che intendono iscriversi presentano domanda per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese della camera di commercio. Il registro delle imprese trasmette automaticamente - tramite il sistema informatico della camera di commercio - la domanda al Ministero per lo Sviluppo Economico procede alla verifica dei dati chiedendo, se necessario, rettifiche o integrazioni.

Altri esempi in cui l'iscrizione avviene solo con modalità telematica: l'elenco degli enti destinatari del 5 per mille, l'elenco degli enti associativi compilatori del modello EAS, il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (CONI). Quest'ultimo prevede un iter di iscrizione che si articola in 4 fasi: registrazione dell'utenza; compilazione delle schede sull'applicativo web; convalida da parte del comitato CONI; stampa del certificato di iscrizione.

Interessante l'iter di iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di commercio (sezione speciale imprese sociali) che attraverso un'unica richiesta per

¹³ es.: sistema Telemaco delle Camere di commercio

via telematica consente di compiere tutti i principali adempimenti per l'avvio dell'impresa stessa: fiscali (IVA), previdenziali (INPS), assicurativi (INAIL), ecc. E' importante evidenziare che ciascuna organizzazione, al momento dell'iscrizione, deve inserire anche i codici di attività economiche in base alla classificazione ICNPO.

Altri registri prevedono l'invio della richiesta di iscrizione da parte delle organizzazioni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o la consegna *brevi manu* all'istituzione competente.¹⁴ In tutti i casi la richiesta deve essere corredata da documentazione specifica quale l'atto costitutivo, lo statuto, il bilancio, il curriculum e organigramma dell'organizzazione, nome del legale rappresentante, ecc. . A volte per l'iscrizione all'elenco/registro si prevede il pagamento di una quota associativa annuale.¹⁵ Ci sono registri, infine, che presentando la doppia articolazione, nazionale e territoriale, si comportano in maniera differente.

E' il caso del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS) in cui le organizzazioni per iscriversi a livello nazionale inoltrano domanda al Ministero del Lavoro e delle PS, mentre le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni nazionali possono essere iscritte automaticamente attraverso la certificazione del presidente nazionale.

Un altro esempio interessante è rappresentato dall'Elenco delle organizzazioni di volontariato della protezione civile dove l'iscrizione avviene con modalità differenti a seconda che si tratti dell'elenco centrale o degli elenchi territoriali vigenti nelle Regioni e Province Autonome. L'iscrizione all'elenco centrale avviene attraverso la presentazione, da parte delle organizzazioni, di una domanda corredata da documentazione specifica attestante l'esistenza di requisiti strutturali

¹⁴ Come nei casi di: Anagrafe Onlus non di diritto, Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, Elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura, Elenco istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

¹⁵ Come nel caso del Registro delle organizzazioni di commercio equo e solidale, in quello dell'Elenco delle federazioni e organizzazioni comunità di accoglienza (CNCA) e nel Registro delle imprese delle Camere di commercio dove le imprese iscritte pagano una quota annuale per essere considerate in regola e ottenere il rilascio dei certificati.

e di capacità tecnico-operative a svolgere attività di protezione civile nazionale o internazionale. Si chiede infatti alle organizzazioni iscritte, oltre ai requisiti tipici delle OdV, il possesso di una struttura organizzativa in grado di gestire e coordinare una sala operativa nazionale e di sapersi mobilitare h24 in caso di emergenza. Al contrario, le modalità di iscrizione agli elenchi territoriali sono disciplinate dalle legislazioni regionali che determinano la periodicità di aggiornamento e gli ulteriori requisiti di idoneità delle organizzazioni oltre a quelli minimi previsti per l'iscrizione all'elenco centrale.

L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali e delle articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale. Inoltre il Dipartimento della protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni i necessari accordi per assicurare l'operatività di sezioni locali in contesti di emergenze nazionali.

Dall'analisi dei registri/elenchi emerge che, generalmente, le organizzazioni iscritte che perdono i requisiti devono comunicare le variazioni entro 30 giorni.

Solitamente l'aggiornamento del registro/elenco avviene annualmente ma ci sono delle eccezioni.

Ad esempio le organizzazioni iscritte nell'Elenco IRCCS inviano ogni 2 anni al Ministero della Salute i dati aggiornati sul possesso dei requisiti dall'iscrizione; l'Elenco delle federazioni e organizzazioni delle Comunità di accoglienza (CNCA) prevede che l'organizzazione iscritta diventi "socio aderente" a tutti gli effetti almeno dopo 1 anno. Infine, il Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati prevede un aggiornamento annuale sulla base della relazione dell'attività svolta nell'anno precedente trasmessa dai soggetti iscritti.

f. Procedure di verifica e controllo, sospensione e cancellazione

Analizzando i registri/elenchi non è sempre possibile desumere informazioni su procedure di verifica e controllo o sulla sospensione o cancellazione.

28

In molti casi i web di riferimento non specificano nulla a riguardo e spesso si evince che non sono previste procedure. Al limite si dice genericamente che il gestore del registro può eseguire controlli, anche a campione, “in ogni momento” o periodicamente. Le poche volte in cui è specificata puntualmente la tempistica dei controlli, essa risulta:

- Annuale, come per il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Biennale, come per il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;
- Triennale, come per l'elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura.

Per l'Albo delle società cooperative la cadenza può essere annuale o biennale secondo le caratteristiche e le dimensioni degli enti cooperativi.

Di fatto c'è un controllo annuale anche nel caso dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile perché, entro il 31 gennaio di ogni anno, si deve aggiornare la segnalazione delle articolazioni territoriali operative nelle attività di rilievo nazionale.

L'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo¹⁶ chiede ogni due anni una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte o in corso di realizzazione, mentre ogni anno esamina la documentazione pervenuta e il bilancio pubblicato sul web e chiede ai soggetti inadempienti la documentazione mancante.

¹⁶ Nel caso dell'Elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza scopo di lucro

Chi sia il responsabile del controllo è specificato raramente: ancora meno se il controllo non dipende direttamente dall'ente titolare del registro.¹⁷

Si trovano invece più informazioni sul regime sanzionatorio.

Un caso a sé è il registro delle persone giuridiche nel quale l'accertamento dei requisiti essenziali per il riconoscimento si traduce in un controllo sull'esistenza di un patrimonio adeguato allo scopo e all'attività dell'organizzazione.

Quanto alle procedure di sospensione e cancellazione, a parte la possibilità di cancellarsi volontariamente prevista esplicitamente in alcuni registri ma da considerarsi certamente valida per tutti, la cancellazione si applica principalmente se vi è stata la perdita dei requisiti di iscrizione. Può avvenire per molte cause:

- Comportamenti non compatibili con le finalità del registro;
- Mancata comunicazione di variazioni intervenute;
- Mancata presentazione della relazione annuale entro i termini previsti;
- Gravi irregolarità gestionali;
- Gravi violazioni alla riservatezza dei soggetti assistiti o agli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione, sempre relativa all'iscrizione nel registro di appartenenza ma anche riferita all'erogazione di eventuali contributi previsti¹⁸. L'eventuale cancellazione non interessa solo l'organizzazione nel suo complesso, ma può interessare anche i singoli soci, amministratori, promotori¹⁹.

Talvolta si concede un termine per reintegrare il possesso dei requisiti.²⁰ In alcuni casi è prevista anche la sospensione degli organi dell'ente e la nomina di un commissario governativo, come ad esempio per gli enti di culto.

¹⁷ Come nel caso del registro delle imprese delle Camere di commercio, per la parte che si riferisce alle imprese sociali, sottoposto al controllo di un giudice delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.

¹⁸ Avviene ad esempio per gli Istituti culturali.

¹⁹ Avviene per le associazioni e fondazioni antiracket e antiusura.

²⁰ Sei mesi al massimo, nel caso delle IRCCS.

Una procedura interessante di monitoraggio, controllo e cancellazione è quella impiegata dal Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale. L'Ente titolare del registro, Associazione di categoria delle organizzazioni di commercio equo e solidale (AGICES), si è dotato di un proprio sistema di controllo e monitoraggio certificato dall'Istituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA). La procedura di monitoraggio e verifica dei requisiti delle organizzazioni iscritte al registro prevede 3 fasi: autovalutazione, verifica interna, verifica esterna. Le verifiche sono effettuate dai membri del comitato di gestione del registro o da valutatori da esso nominati.

6. Criteri generali della fiscalità nel terzo settore

Dal punto di vista fiscale l'assetto normativo del terzo settore, che sarà sottoposto a profonde modifiche dopo l'entrata in vigore della riforma, è centrato sostanzialmente sulla definizione di Ente non commerciale.²¹

31

Gli enti raggiungono i loro obiettivi attraverso lo svolgimento di attività principali di tipo istituzionale riconducibili alla solidarietà, alla tutela dei diritti, alla beneficenza, all'assistenza, alla cooperazione e attività secondarie che possono assumere caratteristiche affini a quella istituzionale oppure possono essere più simili ad attività economiche in senso stretto.

Il legislatore tributario fa riferimento all'attività svolta dagli enti, la analizza per evidenziare un'eventuale massa imponibile, ne stabilisce la natura e individua gli adempimenti tributari riconducibili a ciascuna. In base a questo criterio sono rintracciabili entrate derivanti:

- dallo svolgimento delle attività istituzionali che non concorrono alla formazione di reddito imponibile in quanto godono della totale esenzione tributaria;
- da attività che in altri contesti produrrebbero reddito imponibile a causa della loro natura commerciale che, se poste in essere da enti non commerciali, godono anch'esse di esenzione (cessione di beni o prestazione di servizi). In quest'ultimo caso vale il principio della "marginalità" come definito da un decreto ministeriale del 1995²²:

²¹ Ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; dal punto di vista dottrinale non sono considerate commerciali le attività per le quali non si prevedono ricavi o comunque i costi di produzione non risultano coperti, perché ciò che viene prodotto è ceduto senza corrispettivo;

²² Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 25 maggio 1995 - *"Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato"* (Pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 10 giugno 1995, n. 134), si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di

attività che escono dalla marginalità generano proventi che comportano obblighi dichiarativi e conseguente pagamento di imposte²³ sul reddito.

La normativa fiscale art. 149 del TUIR -Testo Unico delle Imposte sul Reddito, ha specificamente previsto le ipotesi in cui può venir meno la qualifica di Ente non commerciale, indicando parametri oggettivi legati alle immobilizzazioni, al volume dei ricavi, al volume del reddito e delle componenti negative inerenti l'attività di tipo commerciale rispetto alle altre.²⁴

Diversa appare la situazione se si esamina il campo delle imposte indirette, in particolare l'IVA. Nella normativa dedicata all'IVA non si rintraccia la definizione di "ente non commerciale" così che diventa necessario, per una corretta applicazione dell'imposta, riferirsi alla definizione indicata nel TUIR. Per gli enti non commerciali vale una regola (art. 4, comma 4, DPR 633/72), in base alla quale gli enti, sono soggetti passivi di imposta per le attività commerciali eventualmente esercitate in via secondaria, non sussistono obblighi dichiarativi ai fini IVA per gli enti che esercitano esclusivamente attività di tipo istituzionale. D'altro canto l'IVA

beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione;

²³ un tipico esempio di attività commerciale è quello delle sponsorizzazioni, queste configurano un contratto con il quale lo sponsor paga un corrispettivo affinché nell'ambito di una manifestazione sportiva/artistica/culturale venga mostrato il nome dello sponsor;

²⁴ TUIR - Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività;

pagata per gli acquisti costituisce, come avviene anche per i consumatori finali, una componente di costo.

La semplificazione proposta non deve lasciar pensare a un sistema di semplice lettura. Ci sono infatti un insieme di norme connesse con semplificazioni di tipo contabile e fiscale associate a ciascuna categoria di organizzazione (ONLUS, ONG, ...) e inserite in provvedimenti normativi specifici e dedicati, che complicano notevolmente l'analisi.

La situazione è ben evidenziata dalle schede dei registri nazionali riportate: nel campo dedicato alla "fiscalità di vantaggio, agevolazione, finanziamento" si nota come a diverse tipologie di organizzazione/istituzione corrisponda la possibilità di iscriversi in un diverso registro (o in più registri) ciascuno con proprie finalità e propria struttura, regole di iscrizione e di cancellazione e, soprattutto, diverse forme di agevolazione fiscale e di vantaggio, specifiche e non, riservate al gruppo omogeneo di istituzioni iscritte.

Ad esempio, l'iscrizione all'elenco delle "Organizzazioni della Società Civile e altri soggetti senza finalità di lucro" permette di ottenere dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale finanziamenti agevolati per lo svolgimento di attività di cooperazione in misura non superiore al 70% dell'importo delle iniziative programmate. Per le ONLUS non di diritto, l'iscrizione nell'elenco a titolarità della Agenzia delle Entrate, consente alle associazioni iscritte di usufruire di agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'IVA e le altre imposte indirette²⁵.

²⁵ Ai fini delle imposte dirette, l'attività istituzionale non è considerata attività commerciale; non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative; non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi; non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale. Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali. Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative.

Per gli enti destinatari del 5 per mille l'iscrizione nell'elenco a titolarità della Agenzia delle Entrate consente di ottenere i contributi finanziari in modo proporzionale alle indicazioni dei contribuenti.

Per le imprese sociali sono previste agevolazioni non prettamente fiscali, come ad esempio una responsabilità patrimoniale limitata, l'utilizzo di prestazioni di volontariato (ammesse nei limiti del 50% dei dipendenti), la possibilità di attrarre iniziative private con finalità altruistiche.

Per le persone giuridiche (Fondazioni) non si rintraccia una specifica fiscalità di vantaggio: per ottenerla la persona giuridica deve essere riconosciuta come ONLUS, ente regolato dal D.Lgs n. 460/1997. Possono essere riconosciute ONLUS le fondazioni che svolgono in via esclusiva attività nei settori di assistenza sociale, socio/sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione e tutela delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura o dell'ambiente, promozione dell'arte e della cultura, tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica²⁶.

Accanto ai provvedimenti di fiscalità agevolata, vale la pena ricordare le norme che prevedono benefici per chi dona e la misura di sostegno denominata "5 per mille". I benefici per i donatori sono indicati in norme dettate per favorire chi effettua erogazioni liberali. Queste agevolazioni possono assumere forme diverse (detrazione di imposta o deduzioni dal reddito).

A titolo di esempio si ricordano quelle previste dal TUIR - Testo Unico delle imposte sul reddito - DPR 917/86, si tratta di erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, le erogazioni in denaro a

²⁶ Audizione Agenzia delle Entrate – Camera dei deputati - giovedì 13 novembre 2014: "Si è assistito in questi ultimi anni alla stratificazione di una legislazione speciale che ha individuato nuove figure soggettive, che si sono sovrapposte a quelle scarse di origine codicistica (associazioni, fondazioni e comitati): le organizzazioni non governative (L. 49/1987), le fondazioni bancarie (L. 218/1990), le organizzazioni di volontariato (L. 266/91), le cooperative sociali (L. 381/91), le associazioni sportive dilettantistiche (legge n. 398/1991), le fondazioni musicali (Dlgs 367/1996), le Onlus (Dlgs 460/1997), le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), le imprese sociali (Dlgs 155/2006)¹³, fino ad arrivare alla più recente figura delle start up innovative a vocazione sociale (L. 221/2012)".

favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia", ed ancora la detrazione spettante per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico,²⁷ le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo, le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. L'istituto del 5 per mille è una misura di sostegno economico, nata nel 2006 e riproposta negli anni successivi con lievi modifiche, che prevede l'assegnazione di fondi alle organizzazioni iscritte in albi e registri senza che intervengano controlli sull'attività svolta. I fondi sono assegnati sulla base delle indicazioni fornite dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi.

La riforma del terzo settore deve ora affrontare il tema dei regimi fiscali e contabili semplificati, indicando in primo luogo i principi che dovranno ispirare il riordino delle misure fiscali, contabili e di sostegno economico. Si parla di una disciplina agevolativa e di sostegno che consenta, oltre al riordino, l'armonizzazione delle diverse forme di agevolazione tenendo conto di specifici principi e criteri direttivi e che renda possibile la raccolta, entro certi limiti, di capitale di rischio per agevolare investimenti nel terzo settore.

Per la nuova fiscalità di vantaggio sarà importante considerare la non lucratività soggettiva anziché quella oggettiva. Il testo dell'art. 9 della Legge di riforma indica la necessità di una "revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale e l'introduzione di un regime di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta degli utili e degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente".

Per non lucratività oggettiva si intende l'assenza o la marginalità dell'attività commerciale svolta; per non lucratività soggettiva si intende la finalità sociale,

²⁷ Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella misura effettivamente rimasta a carico

ovvero la destinazione dei proventi derivanti da attività commerciale finalizzata al perseguimento della *mission* sociale²⁸.

Questo cambio di prospettiva ha necessità di vedere realizzato un sistema in grado di evidenziare le finalità sociali e di misurare l'impatto delle attività svolte. Comporta l'individuazione di criteri per distinguere la diversa natura delle entrate.

La valorizzazione della capacità commerciale degli enti non profit, insieme alla valorizzazione della loro funzione imprenditoriale, potranno condurre a una forma ibrida di impresa che include soggetti con obiettivi principalmente di natura sociale. Il registro non potrà essere considerato una semplice anagrafe ma dovrà diventare uno strumento di trasparenza a tutela degli operatori che avranno rapporti con i soggetti iscritti. L'obbligo della trasparenza e della corretta informazione prevedono forme di pubblicità, di amministrazione e di controllo adeguate²⁹

²⁸ Audizione Agenzia delle Entrate – Camera dei deputati - giovedì 13 novembre 2014

²⁹ La proposta del Consiglio nazionale dei commercialisti è che l'organo di controllo diventi uno strumento di tutela per tutti i soggetti coinvolti, affinché le irregolarità siano “prevenute” e non debbano essere “curate” con sanzioni che possono compromettere anche il pertinente progetto di perseguimento di interesse generale. Spesso gli accertamenti, per esempio, evidenziano irregolarità nella gestione non dovute a volontà di infrangere le disposizioni normative, bensì alla mancanza di conoscenze tecniche. La figura del “controllore”, garantendo gli stakeholders sull'attività svolta, dovrebbe assumere, sempre nel rispetto dei ruoli, una funzione di supporto all'ente.

Parte II

Nella parte II del Rapporto sono riportate le schede descrittive dei registri centrali.

Ordinate per ente gestore risultano:

Gestore	Schede nn.	Totale
Ministero Lavoro e Politiche Sociali	1, 2, 3	3
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale	4	1
Ministero Interni	5, 6	2
Prefetture, Regioni	17	1
PCM Dipartimenti Protezione Civile	7	1
Politiche Antidroga	21	1
Coni	8	1
Cnca	9	1
Csv net	10	1
Ministero Economia e Finanze	11	1
Ministero Sviluppo Economico	12	1
Agenzia Entrate	13, 14, 15	3
Camere Commercio	16	1
Agices	18	1
Commissione vigilanza fondi pensione	19	1
Ministero Salute	20	1
Ministero Beni Culturali	22	1
Ministero Istruzione Università Ricerca	23, 24	2

1 Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS)

Ente titolare/Uffici competenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione II - Promozione e sostegno dell'associazionismo di promozione sociale e dell'impresa sociale

Mail: DGTerzoSettoreDiv2@lavoro.gov.it

PEC: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it

Tel.: 06 46834375

38

Finalità

L'iscrizione nel Registro nazionale o in quelli territoriali è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge, tra cui il cofinanziamento di iniziative e progetti, l'accesso ai documenti amministrativi, la legittimazione a intervenire a tutela di interessi sociali e collettivi, la stipula di convenzioni con Stato, regioni e province autonome. In effetti, in diversi bandi pubblici il requisito di essere un'APS è una condizione essenziale.

I singoli soci delle piccole associazioni affiliate a un'APS nazionale possono partecipare a tutte le attività delle altre associazioni affiliate, senza doversi iscrivere a queste. Per le associazioni il vantaggio è di avere un "pubblico" più ampio e di poter considerare ordinari/istituzionali i contributi dei soci delle piccole associazioni affiliate.

Tipologia giuridica

Al Registro possono essere iscritte le associazioni che svolgano attività di utilità sociale ai sensi della Legge n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", e il cui atto costitutivo e statuto corrispondano ai requisiti:

- le APS a carattere nazionale, costituite e operanti da almeno un anno, presenti con sedi organizzate in almeno cinque regioni e in almeno venti province;
- le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle APS già iscritte nel Registro nazionale.

Atto istitutivo

- Legge n.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
- Decreto Ministeriale n.471/2001 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

<i>Struttura</i>	Il Registro APS nazionale ha un'unica sezione.
<i>Definizioni dei campi</i>	- N. Decreto di iscrizione - Denominazione Associazione - Codice Fiscale
<i>Ultimo aggiornamento</i>	24 ottobre 2016
<i>N. organizzazioni iscritte</i>	162
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Associazionismo-sociale/Pagine/Registro-nazionale-delle-associazioni-di-promozione-sociale Documentazione: - Norme di riferimento - Elenco delle associazioni iscritte al Registro Nazionale
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Le associazioni che intendono iscriversi al Registro devono inoltrare - esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali corredata da: - atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione - ambito di diffusione territoriale dell'associazione comprovante la presenza in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale; - nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale; - descrizione del modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e territoriali; numero degli iscritti, mezzi di informazione; ambiti prevalenti di attività e programmi. L'iscrizione al Registro nazionale, ove non rigettata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, si intende avvenuta . Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni nazionali, possono essere iscritte automaticamente attraverso la certificazione del Presidente nazionale.
<i>Durata</i>	Le associazioni iscritte al Registro nazionale comunicano per

<i>iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni</i>	posta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento. Le comunicazioni devono avvenire, a pena di esclusione dal Registro nazionale, tempestivamente e comunque entro novanta giorni dagli eventi.
<i>Procedure di verifica e controllo</i>	Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione delle associazioni iscritte al registro.
<i>Sospensione o cancellazione</i>	Sono cancellate dal Registro nazionale, con provvedimento del Ministero, le associazioni che: a) ne facciano espressa richiesta; b) perdano i requisiti per l'iscrizione; c) non comunichino le variazioni intervenute.
<i>Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti</i>	Si segnalano i vantaggi fiscali per le associazioni iscritte che riguardano l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e l'IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Inoltre: • non sono tassati i fondi ricavati da raccolte pubbliche occasionali; • non sono soggetti a tasse i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per attività conformi ai fini istituzionali; • non sono tassate, in occasioni particolari legate a eventi o manifestazioni straordinarie, le somministrazioni di cibo e bevande; • non sono tassati i viaggi organizzati o le iniziative turistiche pensate solo ed esclusivamente in favore dei soci, purché siano stipulate polizze assicurative per tutti i partecipanti; • coloro che versano erogazioni liberali alla APS possono godere di detrazioni dai redditi.
<i>Note</i>	Nei moduli di iscrizione sono chieste più informazioni (indirizzo, sede e codice fiscale, tel./fax/mail, referente, regione/provincia delle sedi territoriali e operative)rispetto a quelle contenute nel corredo informativo del registro.

2 Anagrafe nazionale sostegno a distanza (SAD)

Ente titolare/Uffici competenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali

A seguito della soppressione dell'Agenzia per il terzo settore le attività di promozione della cultura del sostegno a distanza sono state trasferite alla DG per il Terzo settore e per le Formazioni sociali che porta avanti le attività di riconoscimento delle organizzazioni di sostegno a distanza. Tali attività sono svolte in collaborazione con il Forum Permanente per il Sostegno a Distanza – Onlus (Forum SaD - Onlus) e con altre reti/coordinamenti e organizzazioni. Per informazioni E-mail: sostegnoadistanza@lavoro.gov.it Tel. 06.4683.4091/4158 Forum SaD E-mail: segreteria@forumsad.it Tel. 06 69921981

Finalità

L'Anagrafe comprende le associazioni che promuovono le attività di sostegno a distanza e che hanno aderito ai principi definiti nelle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani.

Tipologia giuridica

Enti e organizzazioni senza scopo di lucro

Atto istitutivo

La costituzione dell'Elenco di organizzazioni SAD è contemplata nelle Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani, redatte dalla ex Agenzia per le Onlus nel 2009, acquisite dal MLPS, DG terzo settore e formazioni sociali nel 2013, in seguito all'attribuzione delle funzioni prima previste per l'Agenzia.

Struttura

Sezione unica, elenco enti e organizzazioni SAD

Definizioni dei campi

Denominazione, Indirizzo sede Legale, Indirizzo sede operativa, CAP, Comune, E-mail; Sito internet

Aggiornamento

Vedi note

N. organizzazioni

Vedi note

Sito web e documentazione disponibile

La DG del Ministero rende pubbliche le Linee Guida, modulistica e informativa. La diffusione è curata anche in collaborazione con la rete di coordinamento del Forum SAD.

Si rinviene un elenco Sad reso pubblico dal ministero. La collaborazione di Forum SaD ha portato alla realizzazione dell'Anagrafe Sad, banca dati on line delle associazioni che promuovo il Sad in Italia., presente sul sito di Forum SaD

*Iter procedurale
per l'iscrizione al
registro*

L'organizzazione chiede l'iscrizione all'Anagrafe compilando un modulo di richiesta, e si impegna a rispettare i contenuti delle Linee Guida e a rendere disponibile al Ministero la documentazione eventualmente chiesta a fini di verifica.

*Durata
iscrizione, modi
di rinnovo e/o
variazioni*

Con cadenza annuale, e secondo quanto espresso nelle Linee Guida, tutte le organizzazioni devono inviare per e-mail al Ministero del Lavoro - DG Terzo settore e Formazioni sociali una relazione, redatta secondo le indicazioni contenute in un modello predisposto, che descriva i progetti e le attività svolte e attesti il rispetto degli impegni assunto con l'adesione alle Linee Guida.

*Procedure di
verifica e
controllo*

La DG può chiedere alle organizzazioni aderenti la documentazione attestante il rispetto dei contenuti delle Linee Guida.

*Sospensione o
cancellazione*

Le organizzazioni, in caso intendano recedere dall'adesione alle Linee Guida, si impegnano a inoltrare tempestivamente richiesta di cancellazione dall'Anagrafe SAD.

*Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti*

Non rilevata

Note

Non si rinviene la cadenza periodica dell'Elenco in capo al Ministero che viene pubblicizzato e conta 140 organizzazioni iscritte.

L'anagrafica attiva online sul sito di Forum Sad è aggiornata contiene un numero di 599 organizzazioni.

3 Registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati.

Ente titolare/Uffici competenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – **Divisione II - Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri**

Mail: DGImmigrazioneDiv2@lavoro.gov.it

PEC: dgimmigrazione.div2@pec.lavoro.gov.it

Tel: 06 4683 2235 - Mail: registroassociazioni@lavoro.gov.it

Finalità

Il registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri.

Tipologia giuridica

Organismi privati, enti e associazioni che svolgono attività per l'integrazione e che abbiano i requisiti:

- forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti assenza di lucro, carattere democratico, elettività delle cariche, criteri di ammissione degli aderenti e loro obblighi e diritti. Tali requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);
- obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto
- sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero
- esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale

Atto istitutivo

Decreto Legislativo n. 286/98, art. 42 istituzione
DPR n. 394/1999, art. 52, 53, 54 e successive modifiche (DPR n. 334/2004) regolamentazione
Il Registro è attivo dal novembre 1999

Struttura (sezioni, articolazione territoriale)

Il registro è articolato in due sezioni:

1. enti e associazioni, che svolgono attività a favore dell'**integrazione sociale** degli stranieri;
2. enti e associazioni, che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale

<i>Definizioni dei campi</i>	Nella prima sezione del registro sono indicati: denominazione, tipologia giuridica, indirizzo, comune, provincia, regione Nella seconda sezione l'elenco non è pubblicato in quanto, trattandosi di dati sensibili vengono forniti solo su richiesta nominativa e motivata ed esclusivamente per l'uso specifico
<i>Ultimo aggiornamento</i>	Prima sezione: 30 giugno 2016
<i>N. organizzazioni iscritte</i>	Prima sezione: 774 Seconda sezione: (vedi sopra)
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti Documentazione: elenco delle associazioni, modulistica, report relativo agli anni precedenti, normativa, guida tecnica
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Le associazioni si iscrivono al registro con richiesta del rappresentante legale, attraverso una domanda corredata da: ▪ atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti; ▪ relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni; ▪ bilancio o rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività; ▪ eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato; ▪ ogni altra documentazione ritenuta utile a provare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività di integrazione degli stranieri; ▪ dichiarazione di assenza di condizioni interdittive per il legale rappresentante e ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo. Prima sezione: La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell'anno, redatta seguendo le informazioni e la modulistica disponibili sul sito del Ministero: deve contenere tutti gli allegati richiesti indispensabili per la valutazione ai fini dell'iscrizione. Seconda sezione: documenti da allegare alla richiesta di iscrizione, compresa la stipula del rapporto di partenariato, occorre far riferimento al fac simile di domanda alla seconda sezione scaricabile dal sito del Ministero. E' indispensabile presentare il documento che attesta l'instaurazione di un rapporto di partenariato con un ente già iscritto
<i>Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o</i>	Ogni anno, entro il 30 gennaio, avviene un aggiornamento del registro sulla base della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che i soggetti iscritti devono trasmettere. L'elenco

<i>variazioni</i>	aggiornato viene trasmesse alle Regioni, alle Province autonome e agli enti che ne fanno richiesta. L'adempimento determina l'inserimento nell'elenco aggiornato
<i>Procedure di verifica e controllo</i>	Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti per l'iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente. Il Ministero del lavoro può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. Comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti del registro comporta la cancellazione a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato
<i>Sospensione o cancellazione</i>	La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità del Registro comporta la cancellazione.
<i>Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti</i>	L'iscrizione rappresenta un requisito di accessibilità a finanziamenti pubblici.
<i>Note</i>	Per ognuno dei progetti, rilevati da apposita scheda, vi sono informazioni sull'attuazione e sulle caratteristiche degli interventi riconducibili alle aree tematiche definite nel Piano per l'integrazione: educazione e apprendimento, lavoro, alloggio, accesso ai servizi essenziali, minori e seconde generazioni.

4 Elenco delle Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'art.26, commi 2 e 3 della Legge 125/2014 e dell'art. del DM 113/2015

Ente titolare/Uffici competenti	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - Ufficio VII Cooperazione allo sviluppo e società civile, organizzazioni non governative e volontariato tel.: 06.3691.4215 - 06.3691.4471 fax: 06.3691.4997 L'Ufficio assiste l' "Agenzia per la cooperazione allo sviluppo" (Agenzia) nei rapporti con le ONG e altre organizzazioni della società civile.
Finalità	Il MAECI riconosce alle organizzazioni iscritte nell'elenco l'idoneità per operare nei Paesi in via di sviluppo
Tipologia giuridica	I soggetti ammissibili all'iscrizione all'elenco: ▪ ONG specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; ▪ ONLUS statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; ▪ Organizzazioni di commercio equo e solidale, finanza etica e micro credito che abbiano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; ▪ Organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo; ▪ Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali, fondazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che abbiano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale; ▪ Organizzazioni con sede legale in Italia che godano da almeno quattro anni dello status consultivo presso l'United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
Atto istitutivo	• Legge quadro n. 49/1987 sulla Cooperazione • Legge di Riforma della cooperazione n. 125/2014 "Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
Struttura	L'elenco è on line e non prevede sezioni
Definizioni dei	Numero progressivo, acronimo, denominazione, codice

campi	fiscale/partita Iva, indirizzo, sito
Aggiornamento	L'elenco è aggiornato continuamente.
Numero organizzazioni	n. 191 all'11 ottobre 2016
Sito web e documentazione disponibile	http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/ Nella pagina web è presente un archivio delle comunicazioni e una sezione che comprende la modulistica. Sono presenti Linee Guida per l'iscrizione all'elenco
Iter procedurale per l'iscrizione al registro	I soggetti interessati possono in ogni momento fare richiesta, tramite posta elettronica certificata dall'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, inviando la domanda redatta in lingua italiana secondo un format e la documentazione prevista. La richiesta di inserimento nell'elenco deve essere presentata allegando atto costitutivo e statuto da cui risultino: le finalità di cooperazione a favore dei Paesi in Via di Sviluppo; l'indipendenza da Enti lucrativi; e in caso di scioglimento, la destinazione dei proventi alle medesime finalità. Nella documentazione deve risultare l'esperienza operativa e la capacità organizzativa in relazione alle idoneità richieste: realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre chiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo. L'Agenzia ha 90 giorni di tempo per esaminare la richiesta e comunicare al richiedente le proprie determinazioni in merito.
Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni	Ai fini della permanenza nell'elenco i soggetti interessati devono dimostrare il permanere del possesso dei requisiti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Agenzia entro 30 giorni.
Procedure di verifica e controllo	L'Agenzia può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, dei soggetti iscritti al registro: ▪ prima dell'iscrizione nell'elenco, per la verifica del possesso dei requisiti; ▪ dopo l'iscrizione nell'elenco, per la verifica del mantenimento dei requisiti; ▪ durante la realizzazione di interventi di cooperazione. I controlli consistono in ispezioni presso il soggetto interessato e in richieste documentali (cui il soggetto interessato deve dare

risposta entro 30 giorni, pena il rigetto della domanda o la cancellazione dall'elenco) e possono svolgersi anche nelle località di realizzazione delle iniziative.

Le conclusioni dell'Agenzia vengono adottate nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le procedure di verifica prevedono che:

- entro il 15 maggio del secondo anno successivo all'iscrizione, e di seguito ogni due anni, deve essere inviata una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte o in corso di realizzazione;
- entro il 15 ottobre di ogni anno l'Agenzia esamina la documentazione pervenuta e il bilancio pubblicato sul web e chiede ai soggetti inadempienti la documentazione mancante. In caso di risposta insoddisfacente entro i successivi 30 giorni si procede, con provvedimento motivato, alla cancellazione dall'elenco;
- ove lo ritenga necessario, l'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni e/o documenti o disporre visite ispettive presso i singoli soggetti. A seguito di tali verifiche può essere disposta, con provvedimento motivato, la cancellazione dall'elenco.

Sospensione o cancellazione

L'Agenzia dispone la cancellazione per una o più delle seguenti condizioni:

- mancata presentazione della relazione annuale entro i termini previsti;
- gravi irregolarità gestionali;
- perdita di uno o più requisiti di idoneità;
- scioglimento dell'organizzazione.

A seguito della cancellazione dall'elenco per motivi connessi a irregolarità gestionali, scioglimento e/o perdita dei requisiti l'Agenzia può revocare contestualmente i contributi ancora da versare, chiudendo con diniego i procedimenti di domanda di contributo in corso.

L'Agenzia dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta cancellazione dei soggetti dall'elenco.

Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti

Le Ong che ottengono l'idoneità sono automaticamente considerate anche Onlus con il vantaggio di poter usufruire di agevolazioni fiscali.

L'iscrizione all'elenco permette di ottenere dal MAECI finanziamenti per lo svolgimento di attività di cooperazione in misura non superiore al 70% dell'importo delle iniziative programmate

5 Enti di culto

Ente titolare/Uffici competenti

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Ministero dell'Interno -Direzione Centrale degli Affari dei Culti
La direzione, si articola in due grandi aree, destinate: l'una alla cura degli Affari del culto cattolico e l'altra degli Affari dei culti acattolici.
Ministero dell'Interno
Prefettura per riconoscimento giuridico/iscrizione degli enti di culto (cattolico e non cattolico)
Area IV - Fondazioni, Enti morali di culto Registro Persone Giuridiche

Finalità

La finalità dell'Elenco si desume in riferimento ai requisiti formali delle organizzazioni in elenco che sono iscritte al Registro delle Persone Giuridiche e che ha lo scopo di rendere di pubblico dominio le caratteristiche dell'ente. Il Ministero dell'Interno ha il compito di vigilare sulle attività e sul possesso dei requisiti da parte delle confessioni religiose riconosciute. In caso di irregolarità sono possibili ispezioni e, nei casi più gravi, la sospensione degli organi dell'ente con la nomina di un commissario governativo, soluzione che si tende a prevenire attivando le prefetture come 'centri di mediazione'.

Tipologia giuridica

Enti ecclesiastici cattolici iscritti nel registro delle persone giuridiche; quali: Parrocchie, Chiese, Istituti di diritto diocesano, Società di vita apostolica, Associazioni pubbliche di fedeli, Fondazioni
Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica; Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato italiano;
La procedura di riconoscimento per Decreto, tipica per il riconoscimento degli enti ecclesiastici sia cattolici che di altre confessioni con intesa, prevede che esso venga concesso, previa istruttoria, dal Ministro dell'Interno con proprio decreto (l. 222/85)

Atto istitutivo

Non si rileva specificatamente rispetto all'Elenco, la direzione centrale per gli Affari dei culti vigila sulla concreta osservanza dei principi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti Stato-Confessioni religiose, per rendere effettivo il diritto alla libertà

religiosa. La Costituzione italiana riconosce (articolo 19) il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e praticarne il culto, tranne 'riti contrari al buon costume', e vieta limitazioni normative nei confronti degli enti ecclesiastici, che possono organizzarsi secondo propri statuti. I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose sono curati dal ministero dell'Interno, che attraverso il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, la stipula di intese e la vigilanza assicura il rispetto delle garanzie costituzionali.

*Struttura
(sezioni,
articolazione
territoriale)*

Sono presenti gli elenchi di:

- Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato italiano
- Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica

*Numero e
definizioni dei
campi*

Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato italiano
Denominazione,
Atto normativo (Legge)

Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica
Denominazione,
Decreto di riconoscimento (D.P.R.)

*Ultimo
aggiornamento*

- Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato italiano: Giovedì 4 Agosto 2016
- Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica: Giovedì 10 Dicembre 2015

*N. organizzazioni
iscritte*

- Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato italiano: **12**
- Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica: **47**

*Sito web e
documentazione
disponibile*

Sul sito del Ministero alla pagina:
<http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato>
Documentazione di elenchi:
Elenco:
<http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato/confessioni-diverse-quella-cattolica-hanno-stipulato-intese-stato>
Elenco:
<http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato/enti-culto-diversi-dal-cattolico-dotati->

personalita-giuridica

*Iter procedurale
per l'iscrizione al
registro*

Non vi sono indicazioni sullo specifico Elenco, si rimanda all'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche per ottenerne il riconoscimento

La domanda è diretta al Ministro dell'Interno ed è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui l'ente ha sede.

In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

Alla domanda sono richiesti anche specifici allegati.

*Procedure di
verifica e
controllo*

Vi è riferimento alla vigilanza del Ministero dell'Interno (cfr. campo: finalità)

*Sospensione o
cancellazione*

Vi è riferimento alla vigilanza del Ministero dell'Interno (cfr. campo: finalità)

*Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti*

Non vi è precisata a tal proposito. Indirettamente correlabile alla natura giuridica di provenienza.

Non è stato approfondito per questo campo altro materiale eventualmente di pertinenza che potrebbe riguardare gli specifici "accreditamenti" derivanti dalla natura giuridica e concomitante alla presenza in elenco.

6 Elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura

Ente titolare/Uffici competenti

Ministero dell'Interno (Prefetture)

52

Finalità

L'elenco raccoglie gli organismi che prestano attività di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, attraverso azioni di sensibilizzazione alla legalità quali: il coinvolgimento dei cittadini nelle politiche di solidarietà, l'erogazione di benefici economici a favore delle vittime di usura e racket, la promozione di denunce, l'assistenza e la prestazione di garanzie per un più facile accesso al credito.

Tipologia giuridica

Associazioni antiracket: promuovono iniziative per il contrasto al racket e all'usura e difendono le vittime della criminalità anche attraverso la costituzione di parte civile nei relativi procedimenti penali, tutelando gli interessi delle vittime.

Fondazioni antiusura: svolgono in favore di soggetti in difficoltà economiche opera di aiuto nel promuovere le denunce, di assistenza e di prestazione di garanzie presso le banche.

Atto istitutivo

Decreto 24 Ottobre 2007 , n. 220 "Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture"

Struttura

Il registro è articolato in un elenco delle associazioni e in un elenco delle fondazioni.

Numero e definizioni dei campi

Associazioni: regione; provincia; città; denominazione dell'associazione; sede; telefono; fax, e-mail; sito web; presidente; vicepresidente; iscritti.

Fondazioni: regione; provincia; città; confidi e loro denominazione (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) ; sede; telefono; fax, e-mail; sito web; presidente; vicepresidente; iscritti.

Ultimo

16 Novembre 2015

aggiornamento

<i>N. organizzazioni iscritte</i>	<u>Associazioni:</u> 119 (il dato relativo alle Associazioni operanti nelle Province di Barletta Andria Trani, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Ragusa, Terni e Trapani, è ancora in corso di verifica) <u>Fondazioni:</u> 37 (il dato relativo alle Fondazioni operanti nelle Province di Catanzaro e Cosenza è ancora in corso di verifica)
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/racket-e-usura/associazioni-antiracket-fondazioni-antiusura
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Presso ogni prefettura è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket e antiusura. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dell'indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'organizzazione ha la sede principale, indicata nell'atto costitutivo. Non possono conseguire l'iscrizione gli organismi: i. i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticità quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, ii. che non dimostrano di aver acquisito la specifica capacità di operare nel settore dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura attraverso: a. la collaborazione con le forze dell'ordine nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei fenomeni criminali e delle strategie per contrastarne i rischi; b. la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito o, in alternativa, l'attività di sensibilizzazione delle vittime, la denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne di diffusione della cultura della legalità iii. che risultino cancellate dall'elenco di cui alla legge n. 108/1996 iv. che non forniscano i chiarimenti e la documentazione eventualmente richiesti dal Prefetto
<i>Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni</i>	L'iscrizione è soggetta a verifica triennale. Le eventuali variazioni delle condizioni e dei requisiti intervenute successivamente all'iscrizione nell'elenco vanno comunicate tempestivamente alla prefettura.

*Procedure di
verifica e
controllo*

La Prefettura - U.T.G. competente, ogni triennio per ciascuna iscrizione, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni che consentono l'iscrizione, compresa l'assenza di iscrizioni in altri elenchi provinciali.

*Sospensione o
cancellazione*

Il Commissario straordinario del Governo esercita la massima attenzione sulle revisioni periodiche degli elenchi tenuti presso le prefetture.

Quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco.

La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'organismo o taluno dei soci, amministratori o Promotori, non abbia osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione sono adottati dal Prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'organizzazione interessata.

Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, informa il Ministero dell'economia - Dipartimento del Tesoro e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

7 Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile

<i>Ente titolare/Uffici competenti</i>	Dipartimento della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
<i>Finalità</i>	L'Elenco costituisce presupposto necessario per l'impiego delle organizzazioni sia da parte del Dipartimento nazionale sia da parte delle autorità locali di Protezione civile per le attività di previsione, prevenzione e intervento in vista o in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative nello stesso ambito.
<i>Tipologia giuridica</i>	Organizzazioni di volontariato e loro articolazioni di coordinamento nazionali e territoriali. A livello nazionale possono chiedere l'iscrizione: ▪ Le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni costituite ai sensi della legge n.266/1991 diffuse in più Regioni ▪ Le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria; ▪ Organizzazioni prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento di particolare rilevanza e interesse a livello nazionale; ▪ Le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali Negli elenchi territoriali possono iscriversi: ▪ Organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 con carattere locale ▪ Organizzazioni di altra natura, ma con carattere prevalentemente volontario ▪ Articolazioni locali delle Organizzazioni richiamate nei punti precedenti, con diffusione nazionale ▪ Gruppi comunali e intercomunali ▪ Coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi o organizzazioni delle tipologie indicate
<i>Atto istitutivo</i>	Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, art. 1
<i>Struttura (sezioni, articolazione)</i>	Secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, l'elenco nazionale è costituito da: 1. l'elenco centrale

<i>territoriale)</i>	2. gli elenchi territoriali vigenti nelle Regioni e Province Autonome. Gli elenchi territoriali sono istituiti dalle Regioni, separatamente dal registro previsto dalla Legge n. 266/1991 “legge-quadro sul volontariato”; le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi a entrambi.
<i>Definizioni dei campi</i>	Elenco centrale: organizzazione, categoria, sede legale, telefono, fax, sito web e posta elettronica certificata, legale rappresentante, referente nazionale protezione civile, data iscrizione. Elenco territoriale: ciascun elenco è organizzato secondo criteri specifici decisi dalla Regione di riferimento
<i>Ultimo aggiornamento</i>	2016
<i>N. organizzazioni iscritte</i>	Elenco centrale: 46 Elenchi territoriali: in corso di aggiornamento
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	www.protezionecivile.gov.it
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Elenco centrale: I requisiti e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale, oltre a quelli di ogni OdV, sono: l'esplicitazione, nello statuto o nell'atto costitutivo, di svolgere attività di Protezione Civile; e la documentata partecipazione a interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento. Si chiede una strutturazione organizzativa: effettivamente capace di coordinamento e in grado di mobilitazione operativa h 24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale; con capacità specifica in settori di interesse strategico. Per la conferma periodica dell'iscrizione è necessario il mantenimento dei requisiti elencati; e la partecipazione documentata a interventi a carattere nazionale o internazionale relativi al precedente triennio. Elenchi territoriali: Le modalità sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano anche i requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti per l'iscrizione all'Elenco centrale.

<i>Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni</i>	La segnalazione delle articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di emergenza possono essere segnalate ulteriori articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.
<i>Procedure di verifica e controllo</i>	Il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti è attestato, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, ricorrendo ad autocertificazioni sulle quali sono svolti controlli a campione.
<i>Sospensione o cancellazione</i>	Iscrizione, gestione e cancellazione dagli elenchi territoriale sono disciplinate dalle rispettive disposizioni regionali. La cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali.
<i>Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti</i>	Sono previsti benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni (articoli 9 e 10 DPR n. 194/2001)
<i>Note</i>	Prima della Direttiva del 2012, l'elenco nazionale era costituito da un'unica sezione che accomunava le organizzazioni nazionali e quelle a carattere locale. Questo elenco non è più aggiornato. Per comunicare cambiamenti rispetto alla propria anagrafica le organizzazioni negli elenchi territoriali si rivolgono alla Regione di appartenenza. L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle articolazioni territoriali operative in attività di rilievo nazionale, cioè incluse nel dispositivo di mobilitazione della colonna mobile nazionale. Per l'aggiornamento in tempo reale degli Elenchi e la loro pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture delle Regioni utilizzano strumenti e modalità di gestione informatizzata degli elenchi.

8 Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche

Ente titolare/Uffici competenti	Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
Finalità	Il registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Tipologia giuridica	Iscrizione riservata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle iniziative sportive o didattiche la cui titolarità appartenga agli organismi federativi riconosciuti dal CONI: FSN, DSA, EPS con i quali sia attivo un rapporto di affiliazione.
Atto istitutivo	Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni e/o modificazioni
Struttura	Il registro on line prevede 3 sezioni (registro pubblico, sezione parallela cip, sezione parallela bas) ciascuna suddivisa in: tipo di organismo (FSN, DSA, EPS); sigla; Regione; Provincia.
Definizioni dei campi	Con 9 campi: n. iscrizione, data iscrizione, codice fiscale , CAP comune, regione, affiliata a, codice affiliazione, tipo società, disciplina/specialità praticate
Aggiornamento	Il registro è aggiornato continuamente. La responsabilità della correttezza e dell'aggiornamento dei propri dati ricade sulle associazioni/società iscritte che incorreranno in provvedimenti sanzionatori qualora essi non risultassero adeguati nel tempo massimo di 30 gg. dal verificarsi dell'evento di modifica
N. organizzazioni	115.974 registro pubblico, 734 CIP, 3.439 BAS, totale 120.147 al 26/11/2016
Sito web e documentazione disponibile	L'applicativo è pubblicato sul web all'indirizzo , suddiviso in area pubblica e area riservata Esiste una guida al programma di gestione delle iscrizioni e un

documento sul registro in pillole.

Iter procedurale per l'iscrizione al registro	Esiste un iter standard e un iter alternativo. L'iter d'iscrizione standard si articola in: 1.identificazione o registrazione utenza(nome utente, password e indirizzo mail); 2. compilazione delle schede sull'applicativo web 3. convalida da parte del comitato CONI territorialmente; L'iter alternativo è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione con il CONI che delega la FSN/DSA/EPS a trasmettere i dati delle associazioni affiliate che chiedono l'iscrizione al registro. L'iter si conclude con la stampa di un certificato di iscrizione che riporta la data di scadenza che coincide con il termine della affiliazione alla FSN/DSA/EPS.
Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni	L'iscrizione è soggetta al rinnovo annuale. La sua validità coincide con la durata dell'affiliazione. Il rinnovo è automatico quando gli organismi di affiliazione FSN/DSA/EPS comunicano l'avvenuta riaffiliazione.
Procedure di verifica e controllo	La verifica annuale è garantita dagli organismi di affiliazione, che sono responsabili del ricevimento, controllo e conservazione degli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati. In assenza dei requisiti necessari, come ad. es. il codice fiscale, l'iscrizione è soggetta a provvedimenti di nullità.
Sospensione o cancellazione	Le iscrizioni sono sospese per: ▪ iscrizione non più valida ▪ affiliazione scaduta ▪ indagini e controlli da parte del CONI (in caso di irregolarità sono adottati provvedimenti di cancellazione) ▪ in attesa della convalida, da parte del CR CONI territorialmente competente, delle modifiche introdotte dall'associazione/società ai dati precedentemente convalidati ▪ mancanza dei dati anagrafici del legale rappresentante, ▪ carenza dati obbligatori oppure mancata o errata indicazione del Codice Fiscale L'iscrizione sospesa non compare nel registro pubblico. Le iscrizioni sono soggette a cancellazioni per espressa richiesta delle associazioni/società o per perdita dei requisiti successiva all'iscrizione o per mancato aggiornamento dei dati dopo 30 gg. dal verificarsi dell'evento di modifica.

Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti

Il CONI trasmette il registro ogni anno all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali riservate all'associazionismo sportivo.

Note

Affiliazione valida con FSN/DSA/EPS riconosciuti ai fini sportivi dal CONI (lista sul sito del CONI www.coni.it)

L'iscrizione al registro è obbligatoria e può avvenire on line seguendo le istruzioni riportate nel sito.

Per ogni rapporto di affiliazione attivato con FSN/DSA/EPS è necessario che le associazioni/società conseguano un distinto numero di iscrizione. La chiave primaria di identificazione all'interno del programma di gestione delle iscrizioni è il numero (o codice) di affiliazione associato alla tipologia e alla sigla dell'organismo di affiliazione.

Il codice fiscale rappresenta l'elemento unificante delle eventuali molteplici iscrizioni e identifica il "soggetto giuridico".

9 Elenco federazioni e organizzazioni Comunità di Accoglienza (CNCA)

<i>Ente titolare/Uffici competenti</i>	Coordinamento nazionale CNCA Via di Santa Maria Maggiore, 148 00184 Roma Tel. 06-4434 0403 Fax 06-4411 7455 e-mail info@cnca.it
<i>Finalità</i>	L'elenco raccoglie le federazioni e le organizzazioni presenti nei settori del disagio e della emarginazione, con l'intento di promuovere i diritti di cittadinanza e benessere sociale. L'orizzonte di riferimento è la costruzione di "comunità accoglienti"
<i>Tipologia giuridica</i>	Associazione di promozione sociale organizzata in federazioni cui aderiscono organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi
<i>Atto istitutivo</i>	La Federazione Cnca è una Associazione di Promozione Sociale costituitasi nel 1986 a Torino.
<i>Struttura (sezioni, articolazione territoriale)</i>	Articolazioni: - federazioni regionali, - organizzazioni, associazioni Le Aree regionali sono articolazioni organizzative del livello nazionale della Federazione e si costituiscono nelle regioni dove sono presenti almeno 3 gruppi che fanno capo a un coordinatore regionale. Le Federazioni regionali si costituiscono dove sono presenti almeno 5 gruppi locali. Sono associazioni di promozione sociale, costituite con statuto e atto notarile, che sul territorio della propria Regione hanno gli stessi compiti di quelli della Federazione nazionale. Le organizzazioni associate sono senza scopo di lucro che si riconoscono nella missione della Federazione nazionale e nel suo documento programmatico. Costituiscono una rete di servizi e opportunità per tutti i cittadini.
<i>Definizioni dei campi</i>	Archivio delle federazioni regionali: federazione; referente; gruppo; indirizzo, telefono; e-mail Elenco delle organizzazioni associate: Regione; Provincia;

Comune; organizzazione (denominazione); indirizzo; telefono; e-mail

*Ultimo
aggiornamento*

31/12/2013

*N. organizzazioni
iscritte*

17 Federazioni regionali, con iscritte 257 organizzazioni

62

*Sito web e
documentazione
disponibile*

<http://www.cnca.it>
<http://www.cnca.it/il-cnca/organizzazioni-associate>

*Iter procedurale
per l'iscrizione al
registro*

E' previsto un iter procedurale per l'adesione dell'associazione alla Federazione ma non un iter specifico per l'iscrizione all'elenco: si presume che l'adesione al Cnca comporti implicitamente l'iscrizione all'elenco.

La domanda di adesione alla Federazione va inviata alla segreteria della federazione della Regione in cui ha sede l'organizzazione, allegando copia dello statuto, atto costitutivo, ultimo bilancio, curriculum e organigramma dell'organizzazione; è previsto il pagamento di un contributo associativo.

Per almeno un anno si diventa "socio osservatore", per diventare successivamente "socio aderente" a tutti gli effetti.

*Durata
iscrizione, modi
di rinnovo e/o
variazioni*

E' solo previsto un iter procedurale per l'adesione dell'associazione

*Sospensione o
cancellazione*

La qualifica di socio si perde per dimissioni, mancato rispetto degli scopi e delle finalità della Federazione, non partecipazione alle attività della Federazione e morosità nel pagamento delle quote associative

Note

Nel 2009 è stata costituita la Cnca solidarietà onlus per:

- la gestione del Palazzo Cantoni di Pomponesco in provincia di Mantova, ricevuto in donazione;
- lo sviluppo di progetti con le imprese profit nell'ambito del loro impegno per la responsabilità sociale d'impresa.

e-mail cncasolidarietà@cnca.it

10 Elenco ODV (CSV net)

Ente titolare/Uffici competenti	CSV net, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato Sistema CSV (70 aderenti su 72) a livello territoriale
Finalità	La creazione della “Banca Dati Unitaria” si sviluppa per mettere a disposizione informazioni utili per la programmazione delle iniziative, favorire processi di mutua conoscenza, coordinamento e/o cooperazione, effettuare analisi periodiche sul volontariato, valorizzare e divulgare il patrimonio informativo dei CSV.
Tipologia giuridica	Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte ai registri regionali del Volontariato (associazioni non riconosciute; associazione riconosciuta; Onlus, altro non classificabile)
Atto istitutivo	La creazione della “Banca dati” ha nella programmazione strategica del CSV net un collegamento al Decreto Ministeriale del 1997 che stabilisce i compiti dei CSV, tra i quali quello di offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale
Struttura	Le informazioni vengono raccolte dai CSV a livello territoriale che le raccolgono e le aggiornano. L’elenco contiene informazioni anagrafiche, anche relative a risorse umane e attività (informazioni riportate con report periodici).t Non è dato di scaricare l’elenco – vi è un report 2015; non ci sono open-data per l’accesso.
Definizioni dei campi	La scheda anagrafica contiene informazioni di base; mentre si ha una copertura variabile per le altre informazioni.
Aggiornamento	I dati sono aggiornati al 2014
N. organizzazioni	44.182 Organizzazioni di Volontariato
Sito web e documentazione disponibile	Non vi è un sito dedicato. (solo documentazione reportistica dal sito del sistema CSV)

Iter procedurale per l'iscrizione al registro Non si chiede l'iscrizione nella banca dati.
Le OdV e i singoli CSV chiedono l'ammissione al CSV net presentando la documentazione e secondo modalità richieste

11 Elenco delle Associazioni, Fondazioni e Confidi

<i>Ente titolare/Uffici competenti</i>	Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione V - Prevenzione Utilizzo del Sistema Finanziario per fini Illegali Ufficio III - Commissione di Gestione del Fondo di Prevenzione del Fenomeno dell'Usura Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma Tel.06/47616688 - Fax. 06/47614906 email: dt.antiusura@tesoro.it
<i>Finalità</i>	L'elenco raccoglie i beneficiari dei fondi destinati alla concessione di garanzie bancarie per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Attraverso il Fondo di prevenzione dell'usura il Ministero dell'economia mette a disposizione di Confidi, Fondazioni e Associazioni riconosciute, contributi da utilizzare per garantire i finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura. Il Ministero non eroga contributi direttamente ai privati o imprese.
<i>Tipologia giuridica</i>	Consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati confidi, fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
<i>Atto istitutivo</i>	Confidi: Decreto legislativo n. 385/1993, art. 112 Fondazioni e associazioni Legge n. 108/1996, art. 15
<i>Struttura (sezioni, articolazione territoriale)</i>	L'elenco è strutturato in due parti: • associazioni e fondazioni • confidi
<i>Definizioni dei campi</i>	Associazioni e Fondazioni contributi 2015: id. (numero progressivo), denominazione, provincia (sigla), indirizzo, comune, CAP, tel. fax, importo assegnato Confidi: contributi 2015: id. (numero progressivo), denominazione, provincia (sigla), indirizzo, comune, CAP, tel. fax, importo assegnato
<i>Ultimo aggiornamento</i>	Associazioni e Fondazioni : 2015 Confidi: 2015
<i>N. organizzazioni iscritte</i>	Associazioni e fondazioni: (34 contributi 2015) Confidi: 353 (104 per i contributi 2015)
<i>Sito web e</i>	http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reat

<i>documentazione disponibile</i>	i_finanziari/anti_usura/fondi_usura
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni. Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della Legge n. 108/1996 concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno
<i>Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni</i>	Non rilevata
<i>Procedure di verifica e controllo</i>	Non rilevata
<i>Sospensione o cancellazione</i>	La cancellazione è disposta per il venire meno dei requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione, e per gravi violazioni degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
<i>Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti</i>	Non rilevata
<i>Note</i>	Il Ministero effettua annualmente la classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee e fissa, con frequenza trimestrale, sulla base delle rilevazioni di Banca d'Italia, i tassi effettivi globali medi degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari in relazione alle operazioni indicate.

12 Albo delle società cooperative a mutualità prevalente

67

Ente titolare/Uffici competenti	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Direzione Generali per gli Enti Cooperativi. La fonte dei dati è il Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane. L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.
Finalità	Attraverso l'Albo il MISE può esercitare la vigilanza ordinaria e straordinaria sugli enti cooperativi. .
Tipologia giuridica	Società cooperative. Devono iscriversi all'Albo tutte le Cooperative, esistenti alla data di istituzione dell'Albo stesso o costituite successivamente. Nell'Albo non trovano ancora possibilità di iscrizione le società di muto soccorso e gli altri enti mutualistici non societari, che saranno oggetto di un futuro provvedimento ministeriale.
Atto istitutivo	L'albo delle società cooperative è stato istituito dal D.M. 23/6/2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004), l'albo è situato presso il MISE - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, che con circolare attuativa n. 1579682 del dicembre 2004, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.
Struttura	L'Albo è suddiviso in sezioni: ▪ Sezione a "mutualità prevalente": in tale sezione devono iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. Nell'ambito di questa sezione è stata creata un'ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad es. le cooperative sociali qualificate in tal modo direttamente dalla legge. ▪ Sezione "cooperative diverse" devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Definizioni dei campi	Numero di iscrizione, denominazione, sezione, categoria, sotto categoria sociale, categoria sociale, codice fiscale, regione, sigla provincia, numero REA, edilizia, data prima iscrizione.

Aggiornamento

I dati vengono aggiornati con cadenza giornaliera, l'attività è svolta da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di commercio Italiane.

L'aggiornamento tiene conto delle iscrizioni, cancellazioni, variazioni che affluiscono tramite intermediari e imprese, attraverso sistemi telematici

N. organizzazioni Al 10 ottobre 2016 risultano iscritte nell'albo 113.517 cooperative.

Sito web e documentazione e disponibile

Siti internet per consultazione:

<http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative>

<https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation;jsessionid=EECA570319A6279F322F928F7D5A8176>

Numeri telefonici e siti internet per iter iscrizione:

FEDRA con firma digitale: il programma è scaricabile dal sito <http://web.telemaco.infocamere.it>

e-mail assistenza.fedra@infocamere.it

TELEMACO: assistenza specialistica sulla predisposizione delle pratiche telematiche da inviare per l'iscrizione al Registro Imprese nonché le informazioni sull'istruttoria

telemaco@infocamere.it, assistenza.fedra@infocamere.it

Carta Nazionale dei Servizi : www.card.infocamere.it,

firma@infocamere.it

Iter procedurale per l'iscrizione al registro

Le Società Cooperative presentano la domanda di iscrizione all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa. La domanda, deve essere inviata per via telematica con il sistema Telemaco o presentata con supporto informatico e firma digitale, redatta utilizzando un modulo scaricabile dal sito del MISE. Gli strumenti informatici necessari sono liberamente scaricabili dal sito di InfoCamere <http://web.telemaco.infocamere.it>.

Il modulo va allegato a una domanda nella quale occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione e l'appartenenza a una delle categorie previste dal decreto

istitutivo.

Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), non devono indicare la sezione ma solo sottoscrivere la dicitura prevista nel modulo stesso. Le cooperative sociali devono indicare i propri caratteri distintivi sottoscrivendo appositi riquadri. Alle cooperative edilizie e ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero dei soci e l'eventuale dichiarazione che "alla data odierna ciascun socio possiede quote o azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".

La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, viene trasmessa automaticamente al MISE tramite il sistema informatico camerale previa verifica della compilazione e sottoscrizione. Eventuali integrazioni possono essere richieste all'utente tramite lo strumento della gestione correzioni previsto per le domande telematiche.

Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può chiedere integrazioni o rettifiche direttamente alle cooperative.

Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza, che dovrà poi deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.

Durata
iscrizione,
modi di
rinnovo e/o
variazioni

L'iscrizione al registro imprese non ha necessità di rinnovo.

Le cooperative, per essere in regola, devono pagare un contributo annuale e allegare il "Quadro per modulo allegato al bilancio" al deposito annuale del bilancio. Con il modulo dichiarano nella società permane la condizione di mutualità prevalente. Non sono tenuti alla presentazione del modulo le cooperative a mutualità prevalente di diritto (cooperative sociali; cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti da i soci supera il 50 % della quantità o del valore totale dei prodotti; banche di credito cooperativo)

Procedure di
verifica e
controllo

Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui le cooperative siano iscritte ad Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP), le ispezioni sono effettuate dalle associazioni e non più dal Ministero.

La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza annuale o

biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi.

Inoltre le cooperative sono soggette ai controlli come tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese.

Sospensione o cancellazione

La richiesta di cancellazione dal registro imprese può avvenire per:

- approvazione tacita, decorso il termine di 90 giorni dalla trascrizione del bilancio della società
- Approvazione espressa, allegando il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all'unanimità
- Cancellazione a seguito di trasferimento sede in altra provincia
- Estinzione a seguito di fusione o scissione.

Il MISE, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, ha facoltà di adottare provvedimenti quali la cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi; la gestione commissariale; lo scioglimento per atto dell'autorità; la sostituzione dei liquidatori; la liquidazione coatta amministrativa.

Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano l'finalità mutualistiche sono cancellati dall'albo nazionale. La competenza in materia di vigilanza e provvedimenti "sanzionatori" si esplica nel versante societario escludendo il profilo lavoristico e quello fiscale in senso stretto.

Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti

La Legge n. 311/2004 ha rivisitato il sistema fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società cooperative e loro consorzi e, in particolare, ha differenziato il trattamento impositivo tenendo conto della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Note

Le società cooperative, oltre che nell'Albo descritto in questa scheda, sono anche iscritte nella sezione Ordinaria del Registro Imprese delle Camere di Commercio (Sezione Ordinaria – 2. Società Cooperative, 3. Consorzi con attività esterna e società consortili), negli albi tenuti dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza.

L'elemento unificante delle molteplici iscrizioni ed anche elemento identificativo del "soggetto giuridico" è il codice fiscale.

13 Anagrafe ONLUS non di diritto

Ente titolare	Agenzia delle Entrate
Finalità	L'Anagrafe comprende le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), non di diritto, che beneficiano di agevolazioni fiscali. L'iscrizione all'anagrafe non è richiesta alle "Onlus di diritto": • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995. • le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987) • le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991) • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.
Tipologia giuridica	Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti indicati dal Decreto Legislativo n. 460/1997, tra cui: • lo svolgimento di attività in determinati settori (assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e altre) • il perseguimento di finalità di solidarietà sociale • il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l'obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali • l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso scioglimento, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità • l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e di usare nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus". Non sono ammessi a fruire delle agevolazioni: gli enti pubblici;

le società commerciali diverse da quelle cooperative; gli enti conferenti (Legge n. 218/1990); i partiti e i movimenti politici; le organizzazioni sindacali; le associazioni di datori di lavoro; le associazioni di categoria.

Atto istitutivo

Decreto legislativo n. 460/1997 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

72

Struttura

L'elenco delle ONLUS è on line e suddiviso in regioni

Definizioni dei campi

Direzione regionale, codice fiscale, denominazione, codice e descrizione settore di attività, sede legale (via , CAP, città, sigla provincia)

Sito web e documentazione disponibile

<http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Sono presenti una scheda informativa, i moduli/modelli per l'iscrizione, istruzioni per la compilazione del modello di iscrizione, la normativa di riferimento

Iter procedurale per l'iscrizione al registro

Per chiedere l'iscrizione occorre inviare il modello di comunicazione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto richiedente. Alla comunicazione va allegata una dichiarazione che attesti le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa può essere allegata una copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione regionale competente.

Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni

Dopo l'iscrizione, se l'organizzazione perde i requisiti deve comunicare entro 30 giorni le variazioni dei dati precedentemente forniti, con lo stesso modello di comunicazione utilizzato per la richiesta di iscrizione.

Procedure di verifica e controllo

Per evitare che soggetti privi dei requisiti possano utilizzare i benefici fiscali la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate effettua un controllo sulla regolarità della compilazione del modello di comunicazione e sulla sussistenza dei requisiti.

L'esito del controllo è comunicato entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione. In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte della Direzione regionale l'organizzazione si intende iscritta nell'Anagrafe delle Onlus.

Sospensione o
cancellazione

La sopravvenuta mancanza di requisiti può essere dichiarata dall'organizzazione o riscontrata nel corso di verifiche effettuate dagli uffici competenti. In questo caso, saranno gli uffici stessi a informare tempestivamente le Direzioni regionali che provvederanno a cancellare l'organizzazione dall'Anagrafe e a notificarle il provvedimento di cancellazione.

Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti

Le associazioni iscritte nell'anagrafe usufruiscono di agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette. Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997. Ai fini delle imposte dirette, per esempio: non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali; non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative; non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi; non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l'Iva, per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative

14 Elenco degli enti destinatari del contributo del 5 per mille

Ente titolare/Uffici competenti	Agenzia delle entrate
Finalità	L'elenco comprende gli enti cui i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef per finalità di interesse sociale e di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, articolato in categorie di beneficiari.
Tipologia giuridica	- enti del volontariato (OdV; Onlus; Cooperative sociali e loro consorzi; ONG idonee dal MACI; enti ecclesiastici; APS; Associazioni e Fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dal Decreto Legislativo n. 460/1997 - enti della ricerca scientifica e dell'università - enti della ricerca sanitaria - Comuni che svolgono attività sociali - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni
Atto istitutivo	- Legge n. 266/2005, - DPCM 20 gennaio 2006 che ha dato attuazione alla legge istitutiva - Legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha dato stabilità al provvedimento in precedenza riproposto annualmente da specifici interventi normativi
Struttura	L'elenco è organizzato in 4 categorie: enti del volontariato, della ricerca sanitaria, della ricerca scientifica e dell'università, delle associazioni sportive dilettantistiche
Definizioni dei campi	N. progressivo, denominazione, codice fiscale, indirizzo, comune, CAP, provincia
Aggiornamento	L'elenco è ridefinito annualmente.
N. organizzazioni al 26/07/2016	volontariato: 42.443 della ricerca sanitaria: 108 della ricerca scientifica e dell'università: 408

delle associazioni sportive dilettantistiche: 8.706

Sito web e
documentazione
disponibile

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Iter procedurale
per l'iscrizione al
registro

La domanda per l'iscrizione va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati. Non sono accolte le domande pervenute con modalità diversa. Partecipano al riparto delle quote del cinque per mille, per l'anno finanziario di riferimento, gli enti che hanno presentato le domande di iscrizione entro la data stabilita per l'anno. I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

Durata
iscrizione, modi
di rinnovo e/o
variazioni

L'iscrizione è soggetta al rinnovo annuale.

Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti

Gli enti degli elenchi del 5 per mille percepiscono i contributi finanziari in modo proporzionale alle indicazioni dei contribuenti

Note

Gli elenchi per ciascuna categoria sono a cura di:

- Agenzia delle entrate per l'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università.
- Ministero della Salute per l'elenco degli enti della ricerca sanitaria.
- Per i Comuni non è prevista la predisposizione di un apposito elenco ai fini della partecipazione al beneficio, atteso che i contribuenti possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.

	15 Elenco enti associativi compilatori del modello EAS
Ente titolare	Agenzia delle Entrate
Finalità	L'elenco riporta gli enti associativi privati in possesso di particolari requisiti dalla normativa tributaria, che usufruiscono di agevolazioni fiscali anche al fine di consentire gli opportuni controlli
Tipologia giuridica	Presentano il modello EAS sia gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (il 29 novembre 2008) sia quelli costituitisi successivamente a tale data. Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate: • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000 • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche delle prefetture, regioni o province autonome ai sensi del Dpr 361/2000 • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto • le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo • le associazioni sindacali e di categoria • l'Anci, comprese le articolazioni territoriali • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica • le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa

	- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati: - gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale - le associazioni pro-loco con opzione per il regime agevolativo (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette) - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali - i patronati che non svolgono le proprie attività istituzionali al posto delle associazioni sindacali promotrici - le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997 - gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale
Atto istitutivo	<u>Provvedimento del 2/09/2009</u> “Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” (Pubblicato il 03/03/2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, L. 24/12/2007 n° 244) e successive integrazioni e modificazioni.
Sito web	http://www.agenziaentrate.gov.it/
Iter procedurale per l'iscrizione al registro	Il software modello EAS consente la compilazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Il modello deve essere inviato, in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del Dl n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Fiscalità	Per determinate attività i corrispettivi percepiti dagli enti iscritti all'elenco non sono imponibili

16 Registro delle Imprese delle camere di commercio (Sezione Speciale Imprese Sociali)

78

Ente titolare/Uffici competenti

Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – CCIA

Le Camere di Commercio sono pubbliche Amministrazioni che svolgono, nell'ambito della circoscrizione di competenza (generalmente provinciale), funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Ogni Camera gestisce il proprio Registro delle Imprese e fornisce, grazie alla rete informatica di Infocamere la possibilità di accedere a tutta la documentazione presentata al Registro delle Imprese da qualsiasi impresa operante sul territorio italiano.

Finalità

Il Registro Imprese è un registro pubblico che, già previsto dal Codice Civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e successivo Regolamento di attuazione.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.

Nella 4° parte della Sezione Speciale sono iscritte le organizzazioni private denominate "imprese sociali".

Tipologia giuridica

Le imprese sociali possono avere diverse forme giuridiche: fondazioni, enti morali, istituti religiosi, società di mutuo soccorso e cooperative sociali, srl, ditte individuali, start-up innovative a vocazione sociale, cooperative a mutualità prevalente.

Atto istitutivo

art. 2188 e seguenti del Codice Civile
art. 8 della Legge 580/1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
D.P.R. 581/95 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 580/93 in materia di istituzione del Registro

Imprese

Struttura

Il Registro Imprese è unico e comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale, con varie partizioni. Nella Sezione Speciale, parte quarta è contenuto l'elenco delle organizzazioni private qualificabili come "imprese sociali".

79

Definizioni dei campi

I dati principali sono contenuti nel certificato ordinario: denominazione, codice fiscale, sede, data di costituzione, capitale sociale, oggetto sociale, attività esercitata, dati anagrafici dei titolari di cariche.

Esistono ulteriori certificati: storico, con scelta, di deposito, di non iscrizione, poteri personali, fallimentare, che contengono altri dati: eventi denunciati dall'impresa dal 19/2/1996, numero unità locali, procuratori, direttori tecnici, avvenuta presentazione di domande/denunce al Registro delle Imprese e al Rea non ancora evase, i poteri attribuiti ai legali rappresentanti, consiglieri, procuratori generali e speciali.

Aggiornamento

Il registro è aggiornato continuamente, in quanto recepisce le iscrizioni, cancellazioni, variazioni che affluiscono tramite intermediari e imprese, attraverso sistemi telematici.

N. organizzazioni

Il numero delle imprese sociali in Italia è stimato in 56.650. Il dato si desume dalle indagini delle Camere di Commercio e da una sezione specifica dell'indagine Excelsior – Unioncamere.

Sito web e documentazione disponibile

www.Registroimprese.it/

Documento: Disposizioni operative per l'iscrizione dell'impresa sociale al registro delle imprese

Iter procedurale per l'iscrizione al registro

La domanda di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese deve essere presentata per via telematica o su supporto informatico attraverso la Comunicazione Unica obbligatoria dal 1 Aprile 2010, presentando:

- atto costitutivo e statuto
- situazione patrimoniale ed economica
- bilancio sociale
- accordi di partecipazione per i gruppi di imprese sociali

L'Ufficio del Registro imprese che riceve la domanda verifica la completezza della documentazione e può rifiutare il deposito degli atti nella sezione delle imprese sociali.

Nella richiesta di iscrizione vanno indicati i codici di attività economiche secondo la classificazione ICNPO. La Comunicazione unica è una procedura telematica che, con un'unica istanza, consente di eseguire tutti i principali adempimenti per l'avvio dell'impresa ai fini della pubblicità legale nel Registro Imprese, iscrizione Albo imprese Artigiane, ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

Le domande di iscrizione presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo o evento (art. 18 Legge 340/2000), sono sanzionate; il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito di atti costitutivi di società e cooperative.

Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni

L'iscrizione non ha necessità di rinnovo, ma le imprese devono, per essere considerate in regola e ottenere il rilascio dei certificati, (ordinario, storico, ...) pagare il diritto annuale.

Procedure di verifica e controllo

L'ufficio del Registro delle Imprese è retto da un Conservatore, nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente di ciascuna Camera di Commercio. Il Registro è sottoposto al controllo di un giudice delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.

Sospensione o cancellazione

La richiesta di cancellazione può avvenire con:
per le società:

- approvazione tacita, decorso il termine di 90 giorni dalla trascrizione del bilancio della società
- approvazione espressa, allegando il verbale di assemblea dei soci che approva il bilancio finale di liquidazione all'unanimità
- **cancellazione a seguito di trasferimento sede in altra provincia**
- **estinzione a seguito di fusione o scissione.**

Per le altre imprese:

- su richiesta delle stesse per cessazione attività
- cancellazione d'ufficio per: decesso imprenditore, irreperibilità, mancato compimento atti di gestione per tre anni consecutivi, perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata

Fiscalità di vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti

Non sono previste agevolazioni fiscali ad hoc: l'impresa sociale è sottoposta a tassazione come tutti gli altri soggetti che producono reddito d'impresa in via prevalente (società o enti commerciali).
Agevolazioni non prettamente fiscali: possibilità di una responsabilità patrimoniale limitata, possibilità di usufruire di prestazioni di volontariato (ammesse nei limiti del 50% dei lavoratori), attrazione di iniziative private con finalità altruistiche, diverse da quelle delle cooperative.

Note

Le imprese sociali possono costituirsi scegliendo diverse forme giuridiche, questo comporta che le medesime imprese si rintraccino anche in altri albi/registri/elenchi dedicati specificamente alla forma giuridica scelta.
Il codice fiscale rappresenta l'elemento unificante delle eventuali molteplici iscrizioni e identifica il "soggetto giuridico".

17 Registro delle Persone Giuridiche

Ente titolare/Uffici competenti	Prefetture/Regioni. Le prefetture (Uffici territoriali di governo), curano il registro delle persone giuridiche che operano a livello nazionale, mentre le regioni curano il registro delle persone giuridiche che operano a livello regionale (una sola regione). Nei registri sono iscritte le organizzazioni che chiedono il riconoscimento della personalità giuridica.
Finalità	Il riconoscimento della personalità giuridica, e la conseguente iscrizione nel registro, hanno lo scopo di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le organizzazioni sia per l'autorità di controllo sia per i terzi che, con la pubblicità, ricevono tutela circa la situazione giuridica dell'organizzazione. Il registro ha anche una funzione di prova: possono essere richiesti da terzi estratti e certificati dei documenti relativi all'ente iscritto.
Tipologia giuridica	Le persone giuridiche, soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono, si qualificano come soggetti di diritto, con capacità giuridica e con autonoma titolarità di diritti e doveri. Si qualificano in tal modo con propria personalità giuridica, le fondazioni, le associazioni riconosciute, gli enti di culto, i comitati riconosciuti, e qualunque altro ente abbia ricevuto il riconoscimento ai sensi del DPR n. 361/2000 e l'iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche
Atto istitutivo	I registri delle Persone Giuridiche sono stati istituiti dal DPR 10 febbraio n. 361/2000, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. I registri erano, in precedenza, tenuti dai Tribunali competenti per territorio.
Struttura	I Registri delle persone giuridiche si suddividono in due parti: 1. iscritto l'ente, con l'indicazione della sua denominazione, 2. indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, i dati degli

amministratori.

Definizioni dei campi	I dati principali sono: denominazione, codice, data di iscrizione, scopo, sede, questi sono presenti in tutti i registri. In alcuni registri territoriali i campi sono più numerosi: provincia, natura, scopo, denominazione, sede legale, indirizzo, data di iscrizione, atto costitutivo, atto di riconoscimento, atto per modifiche statutarie, patrimonio, durata, legale rappresentante, nome e codice fiscale degli amministratori.
Aggiornamento	Il Registro viene pubblicato trimestralmente. In base al DPR n. 361/2000, il registro deve essere tenuto a disposizione di chiunque abbia interesse, con possibilità di richiedere anche estratti e certificati. L'ultimo dato ufficiale si riferisce al 2011.
N. organizzazioni	6.220 rilevate con il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi
Sito web e documentazione disponibile	www.prefettura.it Ciascuna prefettura e regione (non tutte le regioni hanno istituito il registro) dedica uno spazio web informativo, dove si rintracciano recapiti, modulistiche, informazioni procedurali
Iter procedurale per l'iscrizione al registro	Per essere iscritte nel registro, le organizzazioni devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alla prefettura nella provincia in cui è stabilita la sede della medesima, o alle regioni se l'attività viene svolta in ambito regionale. Il prefetto provvede all'iscrizione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, o la necessità di integrare la documentazione presentata, entro 120 giorni ne dà comunicazione ai richiedenti che, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se nell'ulteriore termine di 30 giorni il prefetto non comunica il motivo del diniego o non provvede all'iscrizione questa si intende negata.
Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni	L'iscrizione non ha necessità di rinnovo, devono però essere segnalate eventuali modifiche statutarie, presentando istanza all'organo che gestisce il registro per

ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie.

Procedure di verifica e controllo

In sede di accertamento dei requisiti essenziali per il riconoscimento, viene sempre fatto un controllo sull'esistenza di un patrimonio adeguato allo scopo e all'attività della fondazione. In merito, visto che non esiste una norma che regoli i limiti patrimoniali necessari per svolgere determinate attività, la valutazione di congruità del patrimonio sarà effettuata dall'ufficio competente in modo discrezionale. Solitamente, per una fondazione che opera a livello nazionale si chiede un patrimonio minimo che va dai 50 mila ai 100 mila euro. In sede regionale, gli importi richiesti sono minori.

Sospensione o cancellazione

Il procedimento di cancellazione può essere attivato su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, la casistica è varia:

- eventi straordinari quali la fusione per incorporazione con altri soggetti;
- trasformazione dell'ente iscritto in una società disciplinata dal Libro V del codice civile;
- estinzione dell'ente per liquidazione;
- ai sensi dell'art. 7 del DPR 362/2000, quando per modifiche statutarie l'ente deve essere iscritto in altro registro -dal Regionale al Prefettizio;
- per modifiche statutarie che incidono sullo scopo dell'ente, sulla tipologia dell'attività e finalità

Fiscalità di vantaggio, agevolazioni, finanziamenti

Non si rintraccia una specifica fiscalità di vantaggio.

Se la Fondazione produce utili riconducibili ad attività di tipo commerciale che superano quelle non profit, alla fondazione si applica l'usuale metodo di determinazione del carico fiscale previsto per i redditi di impresa.

Per ottenere una vera fiscalità di vantaggio la fondazione deve avere il riconoscimento di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ente regolato dal D.Lgs n. 460/1997. Possono essere ONLUS le fondazioni che svolgono in via esclusiva attività nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione e tutela delle cose di interesse artistico e storico tutela e valorizzazione della natura o dell'ambiente, promozione dell'arte e della cultura, tutela

dei diritti civili e ricerca scientifica.

Note

I registri delle persone giuridiche accolgono, oltre alle fondazioni, una serie di altre organizzazioni che acquisiscono la personalità giuridica attraverso l'iter di riconoscimento. La competenza per la tenuta del registro ricade sulle Prefetture e sulle Regioni.

Il codice fiscale dovrebbe rappresentare l'elemento unificante delle eventuali molteplici iscrizioni e identifica il "soggetto giuridico".

I "campi" previsti dai registri tuttavia non lo riportano.

Se le Fondazioni esercitano in via esclusiva o principale un'attività economica professionalmente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, debbono iscriversi alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Se l'attività economica ha natura marginale e sussidiaria rispetto a quella principale a carattere benefico, assistenziale, culturale etc. l'organizzazione deve iscriversi nel REA (repertorio notizie economico-amministrative), il repertorio gestito dalle Camere di Commercio.

18 Registro italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale

Ente titolare/Uffici competenti	Associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane (AGICES)
Finalità	Il Registro AGICES qualifica le organizzazioni italiane di commercio e quelle di produttori e/o esportatori (WFTO – FTO: Fair Trade Organization) verificando in maniera oggettiva e trasparente gli standard e gli indicatori che traducono in pratica i principi del Commercio Equo e Solidale. L'iscrizione al Registro è una marchio che permette di presentarsi come rispettose di criteri e principi, chiari e condivisi, fissati nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.
Tipologia giuridica	Le organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale e le organizzazioni di Produttori e/o Esportatori (WFTO – FTO: Fair Trade Organization) che hanno come attività prevalente la commercializzazione di prodotti del Commercio Equo e Solidale, ne condividono i principi e gli obiettivi, ne rispettano i criteri riportati nella Carta Italiana dei Criteri.
Atto istitutivo	Maggio 2003
Struttura	Il Registro si suddivide in 2 sezioni relative alle tipologie citate. L'articolazione è su base regionale.
Definizioni dei campi	socio, regione, città, numero punti vendita, contatti
Aggiornamento	2012
N. organizzazioni	90, di cui: Piemonte 7; Liguria 9; Lombardia 26; Veneto 12; Trentino Alto Adige 3; Friuli Venezia Giulia 2; Emilia Romagna 11; Toscana 4; Marche 2; Umbria 5; Lazio 5; Campania 1; Puglia 1; Sicilia 1; Sardegna 1.
Sito web e documentazione disponibile	http://www.agices.org/it/chiamo/registro . Sul sito sono facilmente reperibili tutti i documenti interni di AGICES che regolano la vita sociale; e traducono in standard

obiettivi e misurabili i criteri contenuti nella Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale: Moduli; Regolamento di gestione; Disciplinare tecnico sul sistema di controllo del Registro.

Iter procedurale per l'iscrizione al registro	L'organizzazione che intende aderire al Registro presenta al Consiglio Direttivo AGICES una domanda firmata dal legale rappresentante e allega: ▪ la delibera del proprio organismo con cui viene chiesta l'iscrizione all'AGICES e sottoscrive in toto la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale. ▪ un Modulo di Autovalutazione, con i documenti richiesti, disponibile sul sito ▪ una copia della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale firmata, datata e timbrata dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente l'ammissione. ▪ Il pagamento della quota associativa annuale (l'importo della quota varia in funzione dei ricavi totali, non del fatturato, dell'organizzazione)
Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni	Non rilevata.
Procedure di verifica e controllo	La procedura di monitoraggio e verifica del rispetto dei requisiti per le organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale iscritte al Registro consta di 3 fasi: autovalutazione, verifica interna, verifica esterna. Le verifiche possono essere eseguite esclusivamente da membri del Comitato di Gestione del Registro o da valutatori da esso nominati. Il Comitato comunica all'organizzazione interessata, e al Consiglio Direttivo, l'avvio della procedura: ▪ dove possibile, convoca i soggetti da cui provengono le segnalazioni di criticità, chiedendo di esplicitare e oggettivare la segnalazione stessa, possibilmente con documentazione a supporto; ▪ se lo ritiene opportuno, nomina uno o più valutatori indipendenti, chiedendo di eseguire una missione per conto del Comitato di Gestione del Registro AGICES, al fine di redigere una valutazione indipendente relativa alle criticità contestate.
Sospensione o cancellazione	La cancellazione di un'organizzazione dal Registro: ▪ a seguito di esito negativo di una verifica da parte del

Comitato di Gestione del Registro AGICES;

- a seguito di perdita della qualifica WFTO come FTO;
- per mancata compilazione del modulo di autovalutazione o dell'eventuale scheda di valutazione, predisposta dall'Organizzazione italiana di Commercio Equo e Solidale iscritta e approvata dal Comitato di Gestione del Registro.

Il Comitato conclude la procedura entro 12 mesi, deliberando la conferma, la sospensione o l'espulsione dell'organizzazione.

Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti

No

Note

Per dotarsi di un sistema di controllo che sia garantito anche da una verifica esterna, AGICES ha richiesto e ottenuto la certificazione di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) come ente terzo preposto a certificare il funzionamento delle procedure di monitoraggio AGICES sui propri associati.

Il sito presenta anche una piattaforma web SAW (Social Accountability Watch) nella quale imprese profit e non profit inseriscono volontariamente il proprio profilo e accettano di ricevere osservazioni sui propri approcci, comportamenti, risultati da parte delle parti interessate, sia attraverso il canale sistematico dei "monitori", sia che provengano dal pubblico generico. Tutte le organizzazioni iscritte al Registro AGICES accettano di partecipare al progetto SAW come apertura volontaria alla trasparenza.

19 Albo fondi pensione

Ente titolare/Uffici competenti	Commissione vigilanza dei fondi pensione (COVIP)
Finalità	Vigilare sulle forme pensionistiche complementari.
Tipologia giuridica	Fondo: - soggetto giuridico di natura associativa - soggetto dotato di personalità giuridica
Atto istitutivo	Dlgs n.252/2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” art. 19
Struttura	L'elenco dei fondi prevede più sezioni: • Fondi Pensione Negoziali • Fondi Pensione Aperti • Piani individuali pensionistici • FONDINPS • Fondi pensione preesistenti • Fondi pensione preesistenti interni diversi da quelli bancari o assicurativi • Fondi pensione preesistenti interni bancari o assicurativi
Definizioni dei campi	Denominazione, sigla, sede legale, n. iscrizione dall'albo, data iscrizione all'albo, data autorizzazione all'esercizio dell'attività, forma giuridica, regime delle prestazioni
Sito web e documentazione disponibile	http://www.covip.it/
Procedure di verifica e controllo	La vigilanza consiste in verifiche periodiche presso i fondi nel corso delle quali viene richiesta l'esibizione dei documenti e degli atti necessari al controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle stesse

20 Elenco Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

Ente titolare/Uffici competenti

Enti dotati di autonomia e personalità giuridica sottoposti a vigilanza e controllo del Ministero della salute e delle Regioni in cui sono ubicati

Finalità

L'elenco raccoglie gli istituti di eccellenza che perseguono finalità di ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione gestione dei servizi sanitari.

Tipologia giuridica

Gli IRCCS hanno natura giuridica diversa: pubblica o privata. Gli IRCCS pubblici possono essere trasformati in fondazioni di rilievo nazionale, aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, sottoposte alla vigilanza dei Ministeri della salute e di quello dell'economia.

Il controllo sugli IRCCS privati avviene soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate.

Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei requisiti:

1. personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
2. titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari;
3. economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
4. caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
5. caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata;
6. dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di

collaborazioni con altri enti pubblici e privati;

7. dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
8. certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute

<i>Atto istitutivo</i>	Il Decreto legislativo n. 288/2003 ha disposto il riordino degli IRCCS pubblici.
<i>Struttura</i>	Elenco distinto tra IRCCS pubblici e privati.
<i>Definizioni dei campi</i>	Denominazione e link al sito, area di ricerca (le aree di expertise vanno individuate tra quelle riportate in un apposito elenco, presente nel sito), data site visit (sopralluogo di verifica), verbale site visit, decreto, Gazzetta ufficiale, stato procedimento
<i>Ultimo aggiornamento</i>	2 agosto 2016
<i>N. organizzazioni iscritte</i>	49, di cui 20 pubblici e 28 privati.
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	http://www.salute.gov.it
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Ai fini del riconoscimento del carattere scientifico, gli IRCCS, unitamente alla domanda presentata alla Regione competente per territorio, devono produrre, in forma cartacea e su supporto informatico, una documentazione comprovante la titolarità dei requisiti di scientificità (vedi sopra). La documentazione è inoltrata al Ministero della salute dalla Regione interessata, che deve indicare la sede effettiva di attività della struttura e le aree di expertise per le quali si chiede il riconoscimento, evidenziando, con proprio provvedimento deliberativo, la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. La domanda è valutata da una commissione del Ministero della salute, che può procedere a sopralluoghi di valutazione delle realtà descritte nella documentazione presentata. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro della salute previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

*Durata
iscrizione, modi
di rinnovo e/o
variazioni*

Gli IRCCS inviano ogni 2 anni al Ministero della salute i dati aggiornati sul possesso dei requisiti di scientificità, nonché la documentazione necessaria per la conferma, unitamente al provvedimento della Regione competente che attesta il perdurare della coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

*Procedure di
verifica e
controllo*

Il Ministero della salute può verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento degli IRCCS

*Sospensione o
cancellazione*

Nel casi di sopravvenuta carenza dei requisiti indicati, Il Ministero della salute informa la Regione competente e assegna all'IRCCS un termine, non superiore a 6 mesi, per reintegrare il possesso dei requisiti prescritti.
In caso di revoca di riconoscimento, gli IRCCS riacquistano la natura e la forma giuridica posseduta prima del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di terminare i progetti finanziati o di restituire i fondi non utilizzati.

*Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti*

Il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS conferisce il diritto a uno specifico finanziamento statale, finalizzato esclusivamente allo svolgimento di ricerche nelle aree di expertise riconosciute, aggiuntivo a quello regionale.

21 Elenco delle Comunità terapeutiche

Ente titolare/Uffici competenti	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga - Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali Servizio I Osservatorio Nazionale Dipendenze e Rapporti Internazionali
Finalità	L'elenco raccoglie gli enti che svolgono attività terapeutica sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcol-dipendenti, con finalità informativa, divulgativa, e di coordinamento
Tipologia giuridica	Possono essere iscritti i soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura, di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile (art. 116, comma 2, lett. a) e D.P.R. n. 309/1990
Atto istitutivo	D.P.R. n. 309/1990, Testo unico sulla droga, art. 116; Legge n. 350/2003 (finanziaria 2004)
Struttura	L'elenco delle comunità terapeutiche è articolato secondo un criterio territoriale.
Definizioni dei campi	Di ciascuna comunità terapeutica sono fornite le informazioni, ove presenti: 1. Nome 2. Tipologia (es. comunità terapeutica per minori, : centro di ascolto, consorzio sociale etc.) 3. Rete o associazione di appartenenza: 4. Indirizzo: 5. Telefono e fax 6. Sito
Ultimo aggiornamento	Dicembre 2010
Organizzazioni iscritte	Le organizzazioni iscritte sono in totale : 789, suddivise per regione: Abruzzo: 20, Basilicata 7, Calabria 36, Campania 29 , Emilia Romagna 103, Friuli Venezia Giulia 11, Lazio 45, Liguria 28, Lombardia 154, Marche 59 , Molise 4 , Piemonte 65 , Province autonome di Trento e Bolzano 13, Puglia 53, Sardegna 32, Sicilia 37, Toscana 24, Umbria 29, Valle d'Aosta 1, Veneto 39

Sito web e documentazione disponibile	http://www.politicheantidroga.gov.it/indirizzi-utili/sert-e-comunita-/elenco-comunita-regioni .
Iter procedurale per l'iscrizione al registro	Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del DPR n. 309/90, sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
Note	L'elenco delle comunità terapeutiche è stilato a livello locale perché la competenza in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze spetta alle regioni e alla province autonome (art. 113, D.P.R. n. 309/1990). I servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116 del citato decreto, stabiliti appunto a livello locale. In particolare, l'autorizzazione per l'apertura di una comunità terapeutica è rilasciata ai sensi dell'articolo 8-ter del Decreto Legislativo , n. 502/1992, e successive modificazioni, in presenza dei seguenti requisiti minimi: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto; d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. L'autorizzazione con l'indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accREDITAMENTO istituzionale e agli accordi contrattuali di cui

all'articolo 117, per:

- a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
- b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
- c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi a oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione

22 Tabella degli istituti culturali

Ente titolare/Uffici competenti	Ministero dei beni e delle attività culturali, tenuto dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali
Finalità	Elenco degli Istituti che costituiscono centri di ricerca e di promozione culturale e rappresentano elementi essenziali di pluralismo culturale.
Tipologia giuridica	Istituzioni culturali giuridicamente riconosciute
Atto istitutivo	Il settore è disciplinato dalla Legge n.534/1996, dalla circolare n.16/2002 e dalla circolare n.107/2012 che sostituisce l'art. 4 della circolare n.16/2002, che prevedono requisiti e modalità per l'accesso ai contributi erogati dallo Stato, e dalla circolare n.108/2012 che prevede specifici contributi per convegni e pubblicazioni inedite.
Struttura (sezioni, articolazione territoriale)	Elenco nazionale regionale e provinciale
Numero e definizioni dei campi	L'elenco degli istituti culturali presenti sul territorio nazionale consta di 5 campi: logo, denominazione, località, eventi, dettaglio. Attraverso un motore di ricerca si può procedere alla selezione dei centri culturali attraverso l'indicazione di: denominazione, città Regione Provincia
Ultimo aggiornamento	2016
N. organizzazioni iscritte	205
Sito web e documentazione disponibile	http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/istculturali/
Iter procedurale per l'iscrizione al registro	Così come previsto da Legge n.534/1996 e dalla circolare n. 107/2012,
Durata iscrizione, modi di rinnovo	3 anni

e/o variazioni

Procedure di
verifica e controllo

Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'art. 1 , L. n. 534 del 1996, sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la documentazione:

- a) i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi competenti;
- b) una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;
- c) le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire

Sospensione o
cancellazione

In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista, il Ministro può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella o la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti

Contributo ordinario dello Stato

Note

Gli istituti culturali presenti sul territorio nazionale sono suddivisi in un mero elenco nazionale articolato in regionale e provinciale. Le procedure relative a iscrizione, esistenza in vita controlli e cancellazione sono dettagliatamente normate dalla Legge. n. 534/1996.

23 Anagrafe Scuole non statali (1) ed Elenco università non statali riconosciute (2)

<i>Ente titolare/Uffici competenti</i>	1. MIUR 2. MIUR
<i>Finalità</i>	1. Ottenere informazioni anagrafiche relative all'ordine e tipologia di una o più scuole. 2. Il sito del Ministero si limita a fornire il numero delle università non statali (29) e un "mero" elenco delle stesse
<i>Tipologia giuridica</i>	1. Scuola non statale paritaria 2. Scuole non statali non paritarie (autorizzate). 3. Università non statali legalmente riconosciute e università telematiche
<i>Atto istitutivo</i>	1. Legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" 2. Scuola non statale paritaria (D.M. 10 ottobre 2008, n. 83 e Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 263 "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento") 3. Scuola non statale non paritaria (autorizzate) (D.M. 263/2007 "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie"). 4. Università non statali <u>L. n. 243/1991</u>
<i>Struttura (sezioni, articolazione territoriale)</i>	1. Paritarie e non paritarie (elenco nazionale) Con la nuova applicazione Web di Interrogazione dell'Anagrafe scuole non statali, si potrà selezionare una voce tra: Regione-Provincia-Comune-Ordine-scuola-Tipologia-istituto-Denominazione-scuola-Codicemeccanografico-Paritaria. Non sono previste elenchi territoriali nelle Regioni e province autonome 2. Le scuole non paritarie sono scuole iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno. 3. Università non statali: Nessuna struttura, mero elenco
<i>Numero e definizioni dei</i>	1. Elenco scuole paritarie e non paritarie: Sigla; provincia; codice meccanografico scuola; tipo di scuola;

<i>campi</i>	denominazione; indirizzo; codice avviamento postale; codice comune; Comune; distretto; località; prefisso; telefono; fax; e-mail; tipologia di scuola (paritaria o non paritaria); posizione giuridica. 2. Università: Non previsti
<i>Ultimo aggiornamento</i>	1. 11 aprile 2008 2. Non presente
<i>N. organizzazioni iscritte</i>	1. La piattaforma dal sito web non è accessibile 2. Università non statali legalmente riconosciute: 29 3. Università telematiche legalmente riconosciute: 11
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	1. http://archivio.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/non_statali 2. http://www.istruzione.it/urp/sistema_universitario
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	1. Paritarie e non paritarie (elenco nazionale): non presente 2. Non paritarie si veda D.M. 263/2007 "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie" 3. Università: non presente
<i>Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni</i>	1. Paritarie e non paritarie (elenco nazionale) : non presente 2. Non paritarie si veda D.M. 263/2007 "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie" 3. Università : non presente
<i>Procedure di verifica e controllo</i>	1. Paritarie: il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. 2. Non paritarie si veda D.M. 263/2007 "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie" 3. Università: non presente
<i>Sospensione o cancellazione</i>	1. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica 2. <u>Non paritarie</u> si veda D.M. 263/2007 "Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione e il

mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie" Art. 3. Mantenimento e cancellazione dell'iscrizione negli elenchi regionali.

3. Università: non presente

*Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti*

Non previsto

100

Note

Per quanto riguarda le procedure di iscrizione, mantenimento in vita sospensione e cancellazione delle scuole non paritarie il riferimento al DM 263/2007 rimanda ai singole circolari che disciplinano gli elenchi regionali.

24 Fondazioni universitarie

<i>Ente titolare/Uffici competenti</i>	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)
<i>Finalità</i>	Elenco informativo relativo alle fondazioni universitarie in home page del Miur alla voce "Argomenti"
<i>Tipologia giuridica</i>	Fondazioni universitarie iscritte al registro delle persone giuridiche e previa acquisizione del parere del Miur
<i>Atto istitutivo</i>	DPR n. 545 del 2001 – Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, secondo quanto disposto dalla Legge n. 388/2000
<i>Struttura</i>	Elenco nazionale redatto dal Miur Non sono previste articolazioni territoriali Elenchi territoriali di competenza delle prefetture (iscrizione al registro delle persone giuridiche)
<i>Definizioni dei campi</i>	L'elenco consta di due campi: 1. fondazioni (nominativo della fondazione); 2. Indirizzi (via numero Cap e città). Non sono presenti indirizzi mail
<i>Aggiornamento</i>	Sulla home page non è riportata la data dell'ultimo aggiornamento
<i>N. organizzazioni</i>	19
<i>Sito web e documentazione disponibile</i>	http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/fondazioni-universitarie Non prevista documentazione
<i>Iter procedurale per l'iscrizione al registro</i>	Non previste modalità di iscrizione all'elenco
<i>Durata iscrizione, modi di rinnovo e/o variazioni</i>	Non sono previste modalità di rinnovo e/o variazioni
<i>Procedure di</i>	Non sono previste procedure di verifica e controllo

*verifica e
controllo*

*Sospensione o
cancellazione*

Non sono previste casistiche e modalità relative alla
sospensione e alla cancellazione

*Fiscalità di
vantaggio,
agevolazioni,
finanziamenti*

Non previste

Note

L'elenco nazionale è redatto dal Miur. Non prevede
articolazioni territoriali. Le fondazioni universitarie seguono
le regole d'iscrizione al registro delle persone giuridiche.